

Omnia

Trattati giuridici

CONCORRENZA, MERCATO E DIRITTO DEI CONSUMATORI

diretto da

Giuseppe Cassano - Antonio Catricalà - Renato Clarizia

UTET
GIURIDICA

Questo testo *è* consultabile online su **La Mia Biblioteca**
Accedi a lamiabiblioteca.com: la prima biblioteca professio-
nale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET
Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex in cui trovare
risposte mirate, autorevoli e sempre aggiornate.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e di consultazione
online, visita subito lamiabiblioteca.com

Il servizio di consultazione online del presente testo viene offerto al lettore a titolo
completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio La Mia Biblioteca e potreb-
be essere soggetto a revoca dall'Editore

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 - Milano

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p. A. a Wolters Kluwer Italia S.r.L.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Fotocomposizione a cura di Integra Software Services Pvt.Ltd

Finito di stampare nel mese di maggio 2018
dalla L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

priv., 1999, 279 ss.; TASSONI G., *Il nuovo decreto legislativo sui viaggi organizzati*, in *Contr.*, 1999, 321 ss.; TASSONI G., *Trasparenza e "jus poenitendi" nella direttiva 94/47/CE in tema di acquisti in multiproprietà*, in *Contr.*, 1995, 95 ss.; TASSONI G., *I diritti a tempo parziale su beni immobili in contributo allo studio della multiproprietà*, Padova, 1999, 223; TASSONI G., *Il contratto di viaggio*, Milano, 1998, 4 ss.; TESAURO G., *Diritto comunitario*, Padova, 2005, 27; TASSONI G., *Sub art. 83*, in CUFEARO V. (a cura di), *Codice del consumo*, 2ª ed., Milano, 2008; TIDU A., *Trasparenza delle condizioni dei contratti bancari e finanziari*, in *Enc. Giur.*, XXI, Roma, 1994, 2; TRABUCCHI A., *Il codice civile di fronte alla normativa comunitaria*, in *Riv. dir. civ.*, I, 714; TRIOLA R., *Vendita di immobili da costruire e tutela dell'acquirente dopo il d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122*, Milano, 2005, 82; TULLIO A., *Il contratto per adesione (tra il diritto comune dei contratti e la novella sui contratti dei consumatori)*, Milano, 1997; VALENTINO D., *Recesso e vendite aggressive*, Napoli, 1996; VALENTINO D., *Timeo danaos et dona referentes. La tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche commerciali scorrette*, in *Riv. Lir. Civ.*, 2013, 1166 ss.; VANDERPERREN W., *Convention internationale relative au contrat de voyage*, in *L'unification du droit*, Annuaire Unidroit (1970), Roma, 1971; VENTORUZZO M., *La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d'America tra regole del mercato e mercato delle regole*, Milano, 2003; VINCENTE M., *Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla c.d. Multiproprietà - Commento*, in *Leggi civ. comm.*, 1999, 45 ss.; ZACCARIA A.-DE CRISTOFARO G., *La vendita di beni di consumo. Commento agli artt. 1519-bis-1519-nonies del Codice civile*, Padova, 2002; ZENO ZENCOVICH V., *Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione fra contratti commerciali e contratti dei consumatori)*, in *Giur. it.*, 1993, 57; ZUNARELLI S., *La Direttiva CEE n. 90/314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi di vacanze ed i circuiti «tutto compreso»*, in *SILINGARDI G.-ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), La tutela del turista*, Napoli, 1993, 27 ss.

Capitolo V

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO

di Maurizio Benincasa

La disciplina sulla vendita dei beni mobili di consumo introduce l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, individuando le circostanze in presenza delle quali i beni di consumo sono da considerare conformi. Nell'ipotesi di difetto di conformità sono riconosciuti al consumatore i rimedi della riparazione, della sostituzione, della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto, gerarchicamente ordinati tra loro. La garanzia legale di conformità ha durata biennale e deve essere attivata mediante denuncia del difetto di conformità. La disciplina ha natura imperativa e si applica anche ai contratti di permuta, somministrazione, appalto, opera e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Il venditore e il produttore possono rilasciare anche una garanzia convenzionale che non può, tuttavia, limitare i diritti derivanti dalla garanzia legale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 128-135 cod. cons.; Dir. CE 99/40.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La *trans-tipicità* della disciplina. - 3. I beni di consumo. - 4. La natura dell'obbligo di consegna di beni "conformi". - 5. Le "presunzioni" di conformità. - 6. Il difetto di conformità. - 7. Conoscenza e conoscibilità del difetto di conformità. - 8. Le istruzioni e i materiali forniti dal consumatore. Le dichiarazioni pubbliche non vincolanti. - 9. L'installazione del bene e le istruzioni. - 10. I caratteri dei rimedi. - 11. I rimedi ripristinatori. - 12. I rimedi "edilizi". - 13. Il risarcimento del danno. - 14. La durata della garanzia. - 15. La denuncia del difetto di conformità. - 16. La prescrizione dei rimedi. - 17. Le garanzie convenzionali. - 18. Il diritto di regresso. - 19. Il carattere imperativo delle disposizioni.

1. Introduzione

Il legislatore comunitario alla fine dello scorso secolo, e all'esito di un lungo percorso di riflessione¹, ha emanato la Dir. CE 1999/44 dedicata a «taluni» aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Ripercorre la genesi della Dir. CE 1999/44 GENOVESE AM., *Vendita di beni di consumo*, in *Digesto civ.*, Agg.***, II, Torino, 2007, 1245-1246 che evidenzia come «[...] L'iniziativa comunitaria si è poi

Il provvedimento muove dalla considerazione che il profilo della libera circolazione delle merci riguarda anche i contratti conclusi dai consumatori, ai quali deve essere garantito un livello minimo uniforme di norme eque sulla vendita dei beni di consumo. Tuttavia, le disparità delle discipline nazionali impongono un'armonizzazione minima della disciplina della vendita dei beni di consumo, anche al fine di contrastare una distorsione della concorrenza tra i venditori. Di tutto, così si legge nella stessa direttiva, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia dei consumatori.

L'intervento comunitario ha trovato attuazione nell'ordinamento italiano nel 2002 (D.Lgs. 2.2.2002, n. 24) attraverso l'innesto nella disciplina codicistica delle norme interne sul tema della Direttiva. La novella, tuttavia, non è stata collocata nell'ambito della parte generale del contratto, come era avvenuto nel 1996 con gli artt. 1469-bis ss. in tema di clausole abusive; la scelta del legislatore interno è stata nel senso di collocare l'attuazione della Direttiva del 1999 nell'ambito della disciplina della vendita e, segnatamente, nella Sezione II («Della vendita di cose mobili») nella quale è stata innestata la c.d. vendita dei beni di consumo disciplinata dagli artt. 1519-bis-1519-nonies c.c.²

concretizzata secondo linee piuttosto riduttive rispetto all'impostazione originaria, ma le soluzioni più caute adottate nella versione definitiva del provvedimento, se denunciano i limiti e le imprecisioni di una scelta di compromesso, non sminuiscono la portata dei concetti-guida emersi nell'iter di elaborazione, che possono acquisire rilevanza decisiva al momento di gestire e comporre eventuali dissonanze nella prospettiva dell'integrazione e dell'interpretazione uniforme [...]. In generale, sulla Dir. CE 1999/44 tra gli altri, si veda: AA.VV., *L'attuazione della direttiva 99/44/CE in Italia e in Europa, La tutela dell'acquirente di beni di consumo*, Atti del Convegno internazionale dedicato alla memoria di Alberto Trabucchi, Padova, 2002; AMADIO, *Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 823 ss.; BALDUS, *Aspetti della direttiva sulla compravendita dei beni di consumo: il concorso dei rimedi giuridici ed il ruolo del giudice nel diritto privato comunitario*, in IANNARELLI-PIEPOLI-SCANNICCHIO (a cura di), *Quaderni di diritto privato europeo*, IV, Bari, 2000, 123 ss.; BOCCHINI F., *La vendita tra piazze diverse di beni di consumo*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 1 ss.; CORAPI, *La direttiva 99/44/CE e la convenzione di Vienna sulla vendita internazionale: verso un nuovo diritto comune della vendita?*, in *Europa e dir. priv.*, 2002, 655 ss.; DE CRISTOFARO, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore*, Padova, 2000; DE NOVA, *La recezione della direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità*, in *Riv. dir. privato*, 2001, 759 ss.; DI MAJO, *Garanzie e inadempimento nella vendita dei beni di consumo*, in *Europa e dir. priv.*, 2002, 1 ss.; ZACCARIA, *Riflessioni circa l'attuazione della direttiva n. 1999/44/CE "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo"*, in *Studium iuris*, 2000, 260 ss.; PARDOLESI, *La direttiva sulle garanzie nella vendita: ovvero, di buone intenzioni e risultati opachi*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2001, 437 ss.; RUSCELLO, *Le garanzie post-vendita nella direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999*, in *Studium iuris*, 2001, 832 ss.; PATTI S., *Sul superamento della distinzione tra vizi e alius pro alio datum nella direttiva 1999/44/CE*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 623 ss.; BIANCA, *Postilla (a S. Patti)*, *ibidem*, 629 ss.

² Sulla disciplina della vendita dei beni di consumo contenuta negli artt. 1519-bis ss. c.c., tra gli altri, cfr.: AA.VV., *L'acquisto di beni di consumo*, Milano, 2002; ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni*

sig. A distanza di qualche anno, il fenomeno dei codici di settore³ ha interessato anche le disposizioni normative in materia di protezione dei consumatori e degli utenti e ha condotto il legislatore interno all'emanazione del codice del consumo (D.Lgs. 6.9.2005, n. 2006) nell'ambito del quale, tra le altre disposizioni già vigenti a presidio dell'interesse dei consumatori, è confluita la disciplina della novella del 2002 attuativa della Direttiva comunitaria del 1999.

Il codice del consumo, infatti, registra nel Titolo III della Parte IV, rubricato «Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo», gli artt. 128-135 compendianti nell'ulteriore rubrica del Capo I «Della vendita dei beni di consumo».

La ricostruzione storica della disciplina non può, tuttavia, trascurare che i tratti più significativi del provvedimento comunitario del 1999, sia pure per uno specifico ambito di applicazione e non nella prospettiva consumeristica, potevano essere considerati diritto vigente nell'ordinamento italiano con la ratifica delle Convenzioni dell'Aja del 1964 e, successivamente, della Convenzione di Vienna del 1980⁴.

Commento agli artt. 1519-bis-1519-nonies del codice civile, Padova, 2002; SCHLESINGER, *Le garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Corriere giur.*, 2002, 561 ss.; MARCONDA, *"Conformità al contratto" dei beni di consumo e onere della prova*, in *Corriere giur.*, 2002, 1095 ss.; CORSO, *La tutela del consumatore dopo il decreto legislativo di attuazione della direttiva 99/44/CE*, in *Contratto e impresa*, 2002, 1317 ss.; IURILLI, *Le garanzie legali e commerciali nella vendita di beni di consumo. Riflessioni in ordine a taluni aspetti relativi al recepimento della direttiva n. 99/44*, in *Giust. civ.*, 2002, II, 271 ss.; AA.VV., *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di GAROFALO-MANNINO-MOSCATI-VECCHI, coordinato da GAROFALO L., Padova, 2003; LUMINOSO, *La compravendita*, Torino, 2003; AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, in *Tratt. Galgano*, Padova, 2003; AMATO, *Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori*, Milano, 2003; BOCCHINI, *La vendita di beni di consumo tra piazze diverse*, in AA.VV., *Diritto dei consumatori e nuove tecnologie*, a cura di BOCCHINI, vol. I, Torino, 2003, 249 ss.; DI PAOLA, *Vendita di beni di consumo: si rafforzano le garanzie per l'acquirente*, in *Leggi civ. comm.*, 2003, 309 ss.; PISCIOTTA, *Scambio di beni di consumo e modelli codicistici di protezione dell'acquirente*, Napoli, 2003; AMADIO, *Diritto europeo dei contratti e disciplina della garanzia per vizi*, in AA.VV., *Quale armonizzazione per il diritto europeo dei contratti?*, a cura di CAFAGGI, Padova, 2003, 43 ss.; AA.VV., *Aspetti della vendita dei beni di consumo*, a cura di Addis, Milano, 2003; ARTI, *Codici di settore: compimento della «decodificazione»*, in *Diritto e società*, 2005, 131 ss.; ARTI, *Codificazione, semplificazione e qualità delle regole*, a cura di SANDULLI A.M., Milano, 2005, 17 ss.; CARLEO, *Codici di settore*, in *XXI secolo. Enciclopedia italiana. Norme e idee*, Roma, 2009, 469 ss.; ROSSI CARLEO, *Diritto comunitario, «Legislazione speciale» e «Codici di settore»*, in *Riv. notariato*, 2009, 11 ss.; ADDIS, *Il «codice» del consumo, il codice civile e la parte generale del contratto*, in *Obbligazioni e contratti*, 2007, 872 ss. e in *Studi in onore di Davide Messinetti*, a cura di RUSCELLO, I, Napoli, 2008, 15 ss.; ROPPO, *Introduzione*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, diretto da VISINTINI G., II, *I singoli contratti. Applicazioni pratiche e disciplina specifica*, Padova, 2009, 11 ss.; VETTORI, in *Commentario al codice del consumo*, a cura di VETTORI, Padova, 2007, 3 ss.; ADDIS, *Tradizione e innovazione nella vendita di beni di consumo: unità e frammentazione nel sistema delle garanzie*, in AA.VV., *Aspetti della vendita dei beni di consumo*, a cura di Addis, cit., 3 ss.

2. La trans-tipicità della disciplina

L'art. 128 cod. cons. è rubricato «Ambito di applicazione e definizioni» e, evidentemente, costituisce il punto di partenza per l'interprete al fine di individuare il perimetro di applicazione della disciplina della c.d. vendita dei beni di consumo.

La disposizione esordisce, al comma 1, precisando – in linea con la direttiva comunitaria della quale costituisce attuazione – che la disciplina non ha una vocazione assoluta, essendo finalizzata a regolare solo «taluni» aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie inerenti ai beni di consumo.

Il legislatore individua i contratti «equiparati» alla vendita, da un lato, facendo riferimento ai tipi di matrice codicistica della permuta, della somministrazione, dell'appalto e del contratto d'opera. Dall'altro, valorizzando l'elemento funzionale della fornitura di beni di consumo da fabbricare e produrre.

L'art. 128 cod. cons. prosegue con la consueta tecnica definitoria, individuando la regola d'uso dell'espressione **beni di consumo**; di uno solo dei profili soggettivi dei contratti disciplinati e, cioè, del venditore; della c.d. garanzia convenzionale ulteriore e della nozione di riparazione che costituisce uno dei rimedi posti a presidio della tutela del consumatore nell'ipotesi di difetto di conformità del bene.

Da ultimo, si prevede un'estensione dell'ambito applicativo della disciplina, sia pure con i limiti derivanti dalla particolare natura dei beni, ai contratti che abbiano ad oggetto beni di consumo usati.

La sintesi del contenuto della disposizione disegna i temi sui quali è necessario svolgere le riflessioni e che hanno sollecitato il dibattito della letteratura sia all'indomani dell'attuazione della direttiva comunitaria, sia, in termini sostanzialmente analoghi, dopo che la novella codicistica del 2002 è confluita – senza

Cfr. anche DE CRISTOFARO, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore*, cit., 47 ss.; CORADI, *La direttiva 99/44/CE e la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale: verso un nuovo diritto comune della vendita?*, cit., 655 ss. In generale, sul tema della non conformità nell'ambito della disciplina della Convenzione di Vienna si veda: BIANCA, in *Commentary on the International Sales Law, The 1980 Vienna Sales Convention*, by BIANCA-BONELLI, Milan, 1987, sub artt. 35-38, 268-302; Id., *Commento all'art. 35, in Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Leggi e commenti*, 1989, 146-152; PADOVINI, *La vendita internazionale dalle Convenzioni dell'Aja alla Convenzione di Vienna*, in *Riv. dir. internaz.*, 1987, 47 ss.; BIN, *La non conformità dei beni nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1990, 755 ss.; FERRARI F., *La vendita internazionale. Applicabilità ed applicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Tratt. Galgano*, XXI, Padova, 2006, 250 ss.; TESCARO, *Il condono dei rimedi contrattuali di cui alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) e i rimedi domestici*, in *Contratto e impresa Europa*, 2007, 319 ss.

significative modifiche sotto il profilo in esame – nell'ambito del codice del consumo.

I criteri determinativi dell'ambito di applicazione della disciplina sono di diversa natura e, tra questi, occorre muovere dall'elencazione dei contratti contenuta nel comma 1 dell'art. 128 cod. cons.

Nonostante alcuni indici nominali presenti, ad esempio, nella rubrica del capo che apre le disposizioni e nonostante, da un lato, la collocazione sistematica della novella del 2002 di attuazione della direttiva comunitaria e, dall'altro, il richiamo al tipo contrattuale della vendita contenuto nell'art. 135, comma 2, cod. cons., si è sottolineata la **natura trans-tipica** della normativa sulla garanzia di conformità⁵.

La natura trasversale della disciplina sotto il profilo tipologico emerge sotto due aspetti; il primo, di più immediata percezione, in ragione dell'equiparazione a contratti tipici, quali la permuta, la somministrazione, l'appalto e il contratto d'opera, che non condividono affatto, o solo in minima parte, con la vendita la disciplina delle inesattezze materiali della prestazione.

Si pensi alle differenze tra le norme che regolano la responsabilità del venditore per i vizi e la mancanza di qualità (artt. 1490-1497 c.c.) e le norme sulla responsabilità dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera (artt. 1667-1668 c.c.) e sulla responsabilità del prestatore d'opera che coincidono solo in parte con quelle dell'appalto (art. 1668 c.c.) e hanno anche tratti originali (art. 2226 c.c. in luogo dell'art. 1667 c.c.).

La trasversalità si presenta ancora più marcata avuto riguardo ai c.d. altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, evidentemente diversi da quelli individuati con il riferimento al *nomen juris* di origine codicistica.

Non solo in una prospettiva speculativa, ma anche in una prospettiva operativa, occorre cercare di comprendere quali siano tali «altri contratti» e se, in concreto, si possano dare ipotesi che non rifuiscano nei tipi della vendita e degli altri contratti «nominati» dall'art. 128, comma 1, cod. cons.

Si è opportunamente posto il problema inerente la possibilità di far rientrare negli «altri contratti» – indipendentemente dal dato letterale che valorizza la loro finalizzazione alla fornitura di beni (di consumo) da fabbricare o produrre e, dunque, beni futuri – anche i beni presenti⁶.

Per una disamina dei contributi sulla trans-tipicità della disciplina della vendita dei beni di consumo si veda ADDIS, *L'ambito di applicazione della disciplina*, in *La vendita di beni di consumo (artt. 128-135 cod. consumo)*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, t. II, Padova, 2013, 1125 ss.

ADDIS, *op. ult. cit.*, 1129; si veda anche LUMINOSO, *Armonizzazione del diritto europeo e disarmo del diritto interno: il caso dei contratti di alienazione e dei contratti d'opera*, in *Europa e dir. priv.*,

Nonostante il dato letterale, una parte della dottrina ha concluso, sia pure cautamente, in senso affermativo valorizzando la genesi dell'art. 128, comma 1, cod. cons. e, precisamente, la circostanza che la Dir. CE 1999/44 non facesse menzione dei tipi "equiparati" della permuta, somministrazione, appalto e opera, ma si limitasse ad estendere la disciplina ai «contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare e produrre» (art. 1, comma 4, Dir. CE 1997/44).

In altri termini, il dato normativo comunitario utilizza il termine "vendita" e il termine "fornitura" nell'ambito dell'art. 1 assegnando loro **carattere fungibile**; ciò autorizza l'interprete a reputare che la direttiva abbia considerato in una prospettiva unitaria la fornitura di beni presenti e quella di beni da fabbricare e da produrre, ove tale fornitura sia eseguita da un fornitore professionale a un consumatore, determinando in capo a quest'ultimo l'acquisto dei beni.

Proiettando queste conclusioni sulla disciplina interna di attuazione si è osservato che la disciplina della garanzia di conformità, atteso il suo carattere trasversale, può trovare applicazione a tutti i **contratti a prestazioni corrispettive traslativi di un bene di consumo**.

Le ricadute operative delle considerazioni svolte si possono apprezzare, ad esempio, in relazione al tema dell'applicabilità della garanzia di conformità al **contratto di leasing**.

Si registrano diverse posizioni sull'argomento. Parte della dottrina si esprime in termini dubitativi in ordine all'applicabilità; altra parte, per contro, la esclude evidenziando, per un verso, che il contratto di *leasing* è volto alla costituzione in favore dell'utilizzatore di un diritto personale di godimento; per altro verso, che tale contratto non ricade nell'ambito di applicazione della Convenzione di Vienna la cui disciplina è in parte sovrapponibile a quella originata dalla direttiva del 1999.

Si afferma, invece, che il *leasing* rientri nel perimetro di applicazione della garanzia di conformità, valorizzando la circostanza che tale contratto presenta una funzione economica analoga a quella della riserva di proprietà; ovvero,

2008, 481; ZACCARIA, *L'applicabilità delle nuove norme sulla vendita di beni di consumo ai contratti d'opera*, in *Studium iuris*, 2003, 1307 ss.

⁷ Cfr. ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita dei beni di consumo*, cit., 14 ss.; CIATTI, in *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, cit., 130; IURILLI, *Autonomia contrattuale e garanzie nella vendita di beni di consumo*, Milano, 2004, 90 ss.; Id., *Manuale di diritto dei consumatori*, a cura di IURILLI, Torino, 2005, 738 ss.; IMBRENDA, *Il leasing finanziario. Trilateralità funzionale ed equilibrio del rapporto*, Napoli, 2005, 152 ss.; RICCI, *La vendita di beni di consumo, ambito di applicazione e definizioni stabilite dall'art. 128, 1° comma del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206*, in *Leggi civ. commentate*, 2006, 2, 13 ss.; CALVO, *I contratti del consumatore*, Padova, 2005, 379 ss.; MONGILLO, in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di CAPOBIANCO E. - PERLINGIERI G., Napoli, 2009, 683.

reputando che la natura trilaterale unitaria dell'operazione preclude una considerazione atomistica della sorte dei due rapporti fornitore/finanziatore e finanziatore/utilizzatore, giustificando l'accesso alla tutela diretta dell'utilizzatore anche nei confronti del fornitore.

Occorre, inoltre, sottolineare l'opinione secondo la quale la garanzia di conformità non trova applicazione indifferenziata a tutti i contratti di *leasing*, dovendosi distinguere se il contratto abbia una **finalità traslativa**, ancorché potenziale e non attuale. In quest'ottica può rientrare nell'ambito di operatività solo il contratto di *leasing* finanziario e non anche quello di *leasing* operativo.

Quest'ultimo, infatti, non ha funzione traslativa, essendo volto ad assicurare all'utilizzatore solo un diritto di godimento del bene. Neppure, può predicarsi l'applicabilità della disciplina della garanzia di conformità al *lease back*, considerato, tra l'altro, che in tale ipotesi l'utilizzatore è, al tempo stesso, il fornitore (di se stesso) e, quindi, difetta il requisito di una fornitura traslativa da un fornitore professionale ad un consumatore.

Nel *leasing* finanziario, invece, al momento della stipulazione sorge in capo all'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene alla scadenza del contratto e ciò, coniugato con la natura professionale del fornitore e la natura di consumatore dell'utilizzatore, conduce ad affermare l'estensione a tale figura negoziale della disciplina sulla garanzia di conformità.

L'estensione dell'ambito di applicazione della garanzia di conformità a tutti i contratti traslativi di un bene (mobile) di consumo reca quale conseguenza che, ad esempio, anche il contratto di *leasing* finanziario avente ad oggetto un bene di consumo presente potrebbe beneficiare della garanzia di conformità, neutralizzando, così, l'aporia di un trattamento differenziato – e, dunque, di una diversa (ingiustificata) tutela del consumatore – legato alla natura presente o futura del bene.

3. I beni di consumo

Il perimetro di applicazione della disciplina sulla garanzia di conformità è determinato, nella prospettiva dell'art. 128 cod. cons., non solo dall'elencazione dei contratti contenuta al comma 1, ma anche dalla portata della **definizione di bene di consumo** ricavabile dal comma 2 della medesima disposizione.

La specificazione «di consumo» potrebbe portare a reputare che esistano beni «non di consumo» estranei alla normativa sulla garanzia di conformità⁸.

MANIACI, in *Commentario al codice del consumo*, a cura di CUFFARO-BARENGHI-BARBA A., Milano, 2015, 773 ss.

Si è, infatti, sottolineato che la disciplina in esame è applicabile solo ai beni che siano funzionalmente destinati al mercato dei consumatori nel senso di essere distribuiti al fine di essere consumati e non per la produzione⁹.

Il corollario di questa conclusione ha portato ad escludere dalla definizione di beni mobili di consumo i beni infungibili che non si presentano, appunto, come beni prodotti in serie con criteri standardizzati e generali¹⁰.

Milita verso questa conclusione il concetto di conformità del contratto desumibile dall'art. 129 cod. cons. e, segnatamente, i riferimenti a beni dello stesso tipo, che evocano un giudizio di comparazione con gli *standards* della produzione in serie (art. 129, comma 2, lett. a e c).

Si è, tuttavia, osservato che il medesimo art. 129 cod. cons. assegna rilevanza anche a circostanze, come la descrizione del bene fatta dal venditore o l'uso particolare voluto dal consumatore (art. 129, comma 2, lett. b e d, cod. cons.), che sono compatibili anche con un bene avente il carattere dell'infungibilità¹¹.

Inoltre, per un verso, l'applicabilità della disciplina ai **beni usati**, sia pure con i limiti derivanti da tale loro caratteristica, costituisce un ulteriore argomento per escludere l'inapplicabilità della garanzia di conformità ai beni infungibili.

Per altro verso, la scelta del legislatore interno, in sede di attuazione, di non assegnare rilevanza alla **materialità** del bene costituisce un ulteriore indice della impossibilità di escludere i beni infungibili dall'applicazione della garanzia di conformità¹².

⁹ CATERINI, *La vendita dei beni di consumo, ambito di applicazione e definizioni stabilite dall'art. 128, 2° comma, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206*, in *Leggi civ. comm.*, 2006, 2, 21° il quale sottolinea che il bene di consumo evoca quelle utilità che derivano dalla distribuzione, contrapposte alle utilità rivolte alla produzione.

¹⁰ CARLEO, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., Milano, 2004, 32 s.; DE NOVA, in *L'acquisto di beni di consumo*, Milano, 2002, 18; CAMILLERI, *Garanzia per vizi ed impegno del venditore alla riparazione del bene*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 499 s.; STRUKUL, *La vendita di beni di consumo tra dottrine e applicazioni giurisprudenziali*, in *Contr.*, 2007, 815.

¹¹ DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, in *I contratti dei consumatori*, II, a cura di GABRIELLI E. MINERVINI E., in *Tratt. Rescigno Gabrielli*, Torino, 2005, 986; AMADIO, *La «conformità al contratto» tra garanzia e responsabilità*, in *Contratto e impresa Europa*, 2001, 13; NICOLUSSI, *Diritto europeo della vendita dei beni di consumo e categorie dogmatiche*, in *Europa e dir. priv.*, 2003, 542; GENOVESE AM., *Vendita di beni di consumo*, cit., 1252; MANNINO, *Le tutele per le anomalie del bene venduto fra antico e postmoderno*, in ALESSI R. (a cura di), *La vendita di beni di consumo*, Milano, 2005, 199 ss.; MONGILLO, *Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo*, Napoli, 2006, 79 ss.

¹² ADDIS, *L'ambito di applicazione della disciplina*, cit., 1141 ss. il quale sottolinea che di potrebbe pervenire a conclusioni diverse se il giudizio di conformità dovesse essere ricondotto al modello della vendita a campione di cui all'art. 1522 c.c. Tuttavia, l'A. osserva che «[...] una siffatta conclusione non è altro che il frutto della lamentata qualificazione in termini di sottotipo della vendita di beni di consumo ed è destinata ad entrare in crisi nel momento in cui si tenga adeguatamente conto del fatto che la disciplina in commento non si applica solo ai contratti di vendita. L'art. 1522 cod. civ., infatti, non potrà certamente

Le considerazioni svolte permettono di condividere l'opinione secondo la quale la definizione di bene di consumo non ha una valenza ontologica che ne differenzia la portata semantica rispetto alla definizione contenuta nell'art. 810 c.c.

Il riferimento al "consumo", piuttosto, deve essere collegato al **profilo soggettivo del contratto** e, cioè, alla qualificazione dell'acquirente come consumatore e dell'alienante come venditore; alla circostanza, quindi, che il contratto avente ad oggetto un determinato bene sia stato stipulato per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale¹³.

Nella medesima ottica sono state analizzate le ipotesi di esclusione contenute nel comma 2 dell'art. 128 cod. cons. *sub* nn. 1-3. In particolare, si è sottolineato che il tratto che accomuna tali esclusioni è costituito dall'essere il mercato di riferimento un **mercato concorrenziale imperfetto**.

Si è accennato che la disciplina sulla garanzia di conformità trova applicazione anche ai contratti che abbiano ad oggetto un bene usato¹⁴ e che, tuttavia, tale applicazione deve tenere conto del tempo del pregresso utilizzo e non si estende ai difetti derivanti dall'uso normale della cosa¹⁵.

La scelta del legislatore in sede di attuazione si allontana dalla fonte comunitaria che non conteneva alcuna specificazione sulla vendita di beni usati. Tuttavia,

ritenersi applicabile a fronte dei contratti diversi dalla vendita elencati dal primo comma dell'art. 128 cod. consumo sicché suscita perplessità l'idea che esso possa rappresentare un modello di riferimento per individuare i connotati caratterizzanti una valutazione che, al contrario, è nata storicamente in un contesto, quale è quello della vendita internazionale di beni mobili, senza dubbio lontano da quello codicistico. Ma anche laddove il contratto traslativo del bene di consumo assuma i contorni tipologici della "vendita" ex art. 1470 c.c., troverà applicazione diretta l'art. 129 cod. consumo e la disciplina specifica dettata dall'art. 1522 cod. civ. non potrà essere richiamata neppure sulla base dell'art. 135, secondo comma, cod. consumo, il quale ha cura di precisare che le norme sulla vendita trovano applicazione solo "per quanto non previsto dal presente titolo", con ciò riaffermando la funzione integrativa e non già sostitutiva del richiamo della disciplina codicistica [...].

¹³ ADDIS, *L'ambito di applicazione della disciplina*, cit., 1143 osserva che «[...] Il bene "di consumo" non è altro che il riflesso oggettivo di una qualificazione soggettiva, incentrata sull'estraneità del contratto all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale: le ragioni che hanno indotto la parte ad acquistare un bene mobile sono le uniche in grado di delimitare l'ambito di operatività della disciplina [...]».

¹⁴ Cfr. Trib. Taranto 26.1.2015, in *Pluris*; Trib. Ivrea 19.6.2012, *ibidem*.

¹⁵ DI PIETROPAOLO, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 101 ss.; IURILLI, *Autonomia contrattuale e garanzia nella vendita di beni di consumo*, cit., 76 ss.; in giurisprudenza, GdP Acireale 22.3.2005, in *Contr.*, 2005, 1125 ss. con nota di DONA, *Vendita di beni di consumo usati e applicabilità dell'art. 1519 sexies cod. civ.*; Trib. Mondovì 18.12.2006, inedita; Cass. 26.3.2009, n. 7372, in *Arch. giur. circolaz.*, 2009, 701; Trib. Genova, 27.4.2010, inedita; Trib. Bolzano 26.5.2010, in *Giur. it.*, 2010, 2335 ss., con nota di REINSTADLER, *Brevi spunti di riflessione sui termini di decadenza e prescrizione dell'azione di risarcimento del danno nella vendita di beni di consumo*.

non può ritenersi che tale scelta si converta in una minore tutela del consumatore, dovendosi, piuttosto, assegnare alla specificazione solo valore per lo svolgimento del giudizio di conformità.

Il carattere di bene usato è predicabile per il bene che sia stato oggetto di progressivo godimento di fatto da parte del venditore o di altri soggetti; non è assilabile, comunque, all'utilizzazione il compimento di atti di disposizione con la conseguenza che le singole alienazioni intervenute nell'ambito della catena distributiva non comportano, ovviamente, la qualificazione del bene come usato.

Considerato che la nozione di bene usato è ancorata all'uso logorante dello stesso che genera una diminuzione della sua utilizzabilità e del suo valore, deve ritenersi che non rientrino in tale categoria i beni di antiquariato, che si connotano per i pregi culturali e per i quali è irrilevante il fatto che siano stati utilizzati in passato; analogamente, non rientrano nella categoria i preziosi e i beni artistici (es. quadri) il cui uso, appunto, non ne altera l'utilizzabilità e il valore¹⁶.

4. La natura dell'obbligo di consegna di beni "conformi"

Dopo aver individuato l'ambito di applicazione della disciplina sulla garanzia di conformità il codice di settore in materia consumeristica, con l'art. 129 cod. cons. disegna la **nozione giuridica di conformità**, come emerge dalla stessa rubrica della disposizione citata.

Quest'ultima esordisce stabilendo che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Immediatamente, il legislatore enuncia il contenuto di significato dell'aggettivo «conformi» rilevando che si «presume» che i beni di consumo oggetto del contratto siano «conformi» qualora coesistano, ove «pertinenti», alcune circostanze espressamente definite.

Si tratta dell'idoneità all'uso che hanno abitualmente beni dello stesso tipo; della conformità alla descrizione che il venditore abbia fatto in vista della conclusione del contratto e del possesso delle qualità palesate al consumatore attraverso un campione o un modello.

Inoltre, si valorizza la presenza di qualità e prestazioni che il bene ha abitualmente e che il consumatore può ragionevolmente attendersi. A tal fine assume rilevanza, da un lato, la natura del bene e, dall'altro, il contenuto delle **dichiarazioni pubbliche** – segnatamente, nell'ambito della pubblicità e dell'etichettatura – fatte sulle caratteristiche del bene dal venditore e da altri soggetti che intervengono nella catena distributiva, come il produttore o gli agenti e i rappresentanti.

¹⁶ BIANCA C.M., *La vendita dei beni di consumo, ambito di applicazione e definizioni stabilite dall'art. 128, 3° comma, del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206*, in *Leggi civ. comm.*, 2006, 2, 331.

Rilevanza ai fini della valutazione della conformità del bene è, inoltre, assegnata all'idoneità dello stesso all'uso particolare espresso dalla volontà del consumatore al momento della conclusione del contratto; ciò a condizione che tale uso sia stato portato a conoscenza del venditore e che questi lo abbia accettato anche per fatti concludenti.

L'art. 129 cod. cons. pone un'equiparazione al difetto di conformità del bene del difetto che derivi da un'installazione imperfetta del bene, qualora la prestazione dell'installazione sia compresa nel contratto di vendita e sia stata eseguita dal venditore o, comunque, sotto la sua responsabilità. Analoga equiparazione è prevista per l'ipotesi in cui il bene sia stato concepito per essere installato dal consumatore e l'installazione sia avvenuta non correttamente in ragione di una carenza delle istruzioni.

Il contenuto dell'art. 129 cod. cons. si completa con la previsione, in primo luogo, dell'esclusione del difetto di conformità qualora il consumatore, al momento della conclusione del contratto, fosse a conoscenza o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza il difetto di conformità; ovvero se quest'ultimo sia la conseguenza dell'uso da parte del venditore di istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

La rilevanza, infine, delle dichiarazioni pubbliche in ordine alla configurabilità di un difetto di conformità è neutralizzata se il venditore riesce a dimostrare, anche alternativamente, di non essere stato a conoscenza e di non aver potuto conoscere con l'ordinaria diligenza il contenuto della dichiarazione; quest'ultima sia stata adeguatamente corretta entro il momento di conclusione del contratto con modalità utili a renderla conoscibile dal consumatore; infine, la dichiarazione non abbia influenzato il processo decisionale del consumatore.

Il contenuto dell'art. 129 cod. cons. ha sollecitato, anche nella versione costituita dalla novella al codice civile introdotta nel 2002, attente ed elaborate riflessioni dottrinarie.

Movendo dall'*incipit* della disposizione è stato esaminato, innanzitutto, il contenuto della **situazione giuridica soggettiva passiva** del venditore consistente nell'obbligo di consegnare beni conformi al contratto.

Si registrano sul tema diversi orientamenti.

Si è osservato che, nonostante la formula letterale, l'obbligazione del venditore configurata dal comma 1 dell'art. 129 cod. cons. non sarebbe qualificabile come una vera e propria obbligazione, dovendo essere qualificata in termini di **garanzia**.

A tal fine si distingue tra i difetti insorti dopo il trasferimento della proprietà della cosa e prima della consegna della stessa e i difetti insorti anteriormente al trasferimento della proprietà del bene. Nel primo caso sarebbe configurabile una responsabilità per inadempimento dell'obbligo di consegnare beni conformi.

al contratto; nel secondo caso, invece, vi sarebbe una inesatta realizzazione del risultato traslativo connotabile come garanzia per difetti di conformità del bene al contratto.

Sottraggono, invece, all'area della garanzia le posizioni che individuano nell'obbligazione descritta dal comma 1 dell'art. 129 cod. cons. un aspetto qualificante dell'obbligazione di consegna del bene oggetto del contratto ovvero un'obbligazione autonoma derivante dal contratto di vendita.

Tale obbligazione avrebbe un connotato di autonomia rispetto a quella di consegna volta al trasferimento del possesso e sarebbe qualificabile come **obbligazione di risultato**; ovvero consentire al consumatore di ricevere un bene corrispondente a quanto previsto dal contratto, integrato con le c.d. presunzioni di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. cons.¹⁷

¹⁷ Sintetizza il dibattito con ampi riferimenti bibliografici BARBA V., *La conformità del bene venduto al contratto*, *La vendita di beni di consumo* (artt. 128-135 cod. consumo), in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, t. II, cit., 1153 ss. Si veda anche, recentemente, MOSCATI, *La vendita di beni di consumo: un dilemma tra garanzia e responsabilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 346 ss. il quale così conclude le proprie riflessioni sul tema: «[...] A questo punto, è possibile tirare le fila dell'indagine fin qui svolta al fine di pervenire a un possibile corretto inquadramento del sistema rimediario previsto dall'art. 130 c. cons. In effetti, è solo liberandosi una volta per tutte dalle suggestioni, senza dubbio ricche di fascino, della teoria della garanzia — con abbandono, quindi, dell'idea stessa di una qualificazione necessariamente unitaria dei rimedi a favore del compratore consumatore, svincolata, cioè, dall'imputabilità o no dell'inadempimento del venditore professionale — che la contrapposta tesi della responsabilità può essere sviluppata in modo dogmaticamente coerente, senza incorrere in difficoltà ricostruttive altrimenti insuperabili. In altri termini, solo ponendosi nell'ottica di una qualificazione dei rimedi a favore del compratore consumatore, articolata a seconda dell'imputabilità o no dell'inadempimento del venditore professionale, si può fare emergere dal sistema con sufficiente consapevolezza che in nessun caso l'operatività di quei rimedi dà luogo a un'ipotesi eccezionale di responsabilità oggettiva, difficilmente ammissibile, come già si è detto, in assenza di una norma di legge che la preveda espressamente. Nell'ipotesi ricostruttiva ora indicata, infatti, o la responsabilità del venditore professionale ai sensi dell'art. 130 c. cons. si fonda sulla colpa, con conseguente necessità di integrare — o, addirittura, di identificare — i rimedi in questione con la tutela risarcitoria, oppure, in mancanza di colpa, non è altro che il ricorso a meccanismi di riequilibrio del rapporto tra le parti, ora attraverso una "ristrutturazione" del sinallagma contrattuale (riparazione o sostituzione della cosa, riduzione del prezzo) ora attraverso la sua definitiva eliminazione dal mondo giuridico con la conseguente riconduzione di entrambe le parti alla situazione preesistente al contratto (risoluzione). In definitiva, non si può configurare una responsabilità oggettiva del venditore professionale per difetto di conformità né in caso di inadempimento imputabile né in caso di inadempimento non imputabile. In secondo luogo, la chiave di lettura della disciplina della vendita consumeristica ora proposta, per quanto per molti aspetti lontana dalle soluzioni prospettate in dottrina, sia pure nell'ambito della teoria della responsabilità, non può considerarsi veramente innovativa, come invece a prima vista potrebbe sembrare. Infatti, un approccio non molto diverso — le differenze, che pure ci sono, riguardano i dettagli e non anche la sostanza dell'impianto ricostruttivo — era stato già prospettato in dottrina con specifico riferimento alla c.d. garanzia per difformità e vizi dell'opera nel contratto di appalto (artt. 1667-1668 c.c.), consentendo

In questa direzione è stato messo in rilievo che la disciplina consumeristica in esame sposta il baricentro dalla garanzia alla consegna. Ciò sia in un'ottica cronologica, poiché laddove si fa riferimento alla categoria della garanzia si presuppone l'esistenza di una condotta doverosa mal realizzata in concreto; sia in un'ottica logica, poiché il giudizio che deve essere svolto in termini di garanzia è altro rispetto a quello inerente la conformità.

Il primo evoca caratteristiche ontologiche della cosa la cui esistenza, nell'ottica della garanzia, deve essere verificata. Il secondo, quello di conformità, si converte in un giudizio di relazione tra la cosa consegnata e quella attesa come "conforme" al contratto di vendita sulla base dell'art. 129 cod. cons.¹⁸

5. Le "presunzioni" di conformità

Per definire la nozione di conformità del bene al contratto il legislatore utilizza le categorie della presunzione, della coesistenza e della pertinenza.

In particolare, come emerge dalla prima parte del comma 2 dell'art. 129 cod. cons. il giudizio positivo di conformità del bene può essere "presunto" attraverso la coesistenza delle circostanze descritte nel prosieguo della disposizione, ove esse risultino essere pertinenti. Ai fini del giudizio di conformità, inoltre, rilevano le circostanze descritte nel comma 5 della disposizione in relazione all'installazione del bene, come si vedrà in seguito.

L'interprete, in primo luogo, si deve interrogare sulla natura della "**presunzione di conformità**". Tale lemma, infatti, in assenza di ulteriori aggettivazioni evoca le categorie della presunzione legale, a sua volta assoluta o relativa, e quella della presunzione semplice¹⁹.

all'interprete di affrancarsi da un lato dalle soluzioni in termini di garanzia in senso tecnico — sicuramente impraticabili per le ragioni indicate in precedenza tanto nel caso dell'appalto quanto in quello della vendita consumeristica — dall'altro di evitare le sabbie mobili della responsabilità oggettiva [...]» (385 s.).

¹⁸ BARBA V., *La conformità del bene venduto al contratto*, cit., 1167-1168 osserva che «[...] v'è tra la tutela connessa all'obbligo di consegna e quella legata alla garanzia per vizi uno scarto cronologico essenziale. Ovunque il legislatore discorra di garanzia ragiona di una tutela che presuppone l'esistenza di una condotta doverosa mal realizzata nel concreto e a presidio della quale soccorre, appunto, la prima. Diversamente l'obbligo di consegna sembrerebbe collocarsi prima della garanzia e quest'ultima, ove fosse legata alla prima o alla *lex contractus*, in tanto potrebbe valere in quanto non soltanto sia occorsa una consegna, ma essa sia stata anche inesatta o, comunque, inidonea a realizzare l'interesse del consumatore. Né in senso contrario, può affermarsi che tanto l'obbligo di garanzia per vizi come quello di consegna conforme presuppongono, in concreto, una consegna. Se ciò potrebbe essere vero in punto di fatto, potrebbe non esserlo in punto di diritto. Perché altra è la attesa di prestazione consistente nel ricevere in consegna il bene conforme al contratto, altra la attesa di soddisfazione consistente nella garanzia dovuta per il caso in cui la cosa venduta, la quale deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita, sia viziata. Il problema rimediario della conformità del bene al contratto si pone, quindi, in un momento cronologico diverso da quello nel quale, tradizionalmente, si colloca quello del vizio o della mancanza di qualità. [...]».

¹⁹ TARUFFO, *Presunzioni. I) diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, XXIV, Roma, 1991, Id., *Presunzioni, inversioni, prova del fatto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, 733 ss.; ANDRIOLI, *Presunzioni*, in

Si è, tuttavia, osservato che la scelta legislativa del legislatore consumeristico non può essere ricondotta né alle c.d. presunzioni semplici, né alle presunzioni legali relative. Non le prime che, evidentemente, sono norme meramente procedurali; non le seconde che, risolvendosi nella previsione di una diversa e inversa distribuzione dell'onere della prova, aprirebbero la strada ad una valutazione della conformità su binari diversi e ulteriori rispetto a quelli rigidamente disegnati dall'art. 129 cod. cons.²⁰

Le "presunzioni" individuate da quest'ultima disposizione, piuttosto, sono da intendersi come presunzioni legali assolute e, dunque, estranee al tema della distribuzione dell'onere della prova e da qualificare, quindi, come norme definitorie, in particolare, del lemma "conformità".

Venendo al tema della coesistenza e della pertinenza, si può rilevare che il secondo costituisce il canone selettivo delle circostanze rilevanti da considerare per esprimere un giudizio di conformità del bene al contratto.

Non tutte le circostanze descritte nel comma 2 dell'art. 129 cod. cons. debbono coesistere per valutare positivamente la conformità del bene, ma solo quelle che risultino "pertinenti", cioè compatibili con le specifiche peculiarità del caso concreto e, dunque, del negozio stipulato dal consumatore.²¹

La valutazione della conformità del bene al contratto e, dunque, il giudizio positivo sul corretto adempimento della relativa obbligazione è ricondotta a circostanze la cui descrizione appare molto articolata e necessita, pertanto, di alcune distinzioni.

In primo luogo, vi sono circostanze che attengono al **comportamento tenuto dal venditore** prima o in occasione della conclusione del contratto. Più precisamente, assume rilevanza nella lett. b) del comma 2 dell'art. 129 cod. cons. l'eventuale descrizione del bene che il venditore abbia fatto al consumatore ovvero la presentazione a quest'ultimo di un modello o campione. In tal caso, infatti, il giudizio di conformità supera il vaglio se il bene consegnato presenta le caratteristiche e le qualità ricavabili dalla descrizione del venditore o quelle del bene utilizzato come campione o modello.

Noviss. Dig. it., XIII, Torino, 1966, 766 ss.; SACCO, *Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova*, in Riv. dir. civ., 1957, I, 399.

²⁰ BARBA V., *La conformità del bene venduto al contratto*, cit., 1178; ALESSI R., *L'attuazione della direttiva nel diritto italiano: il dibattito e le sue impasse*, in ALESSI R. (a cura di), *La vendita di beni di consumo*, Milano, 2005, 13; PIRAINO, *La vendita di beni di consumo tra obbligazione e garanzia*, in Europa e dir. priv., 2006, 572. Di segno diverso la posizione, ad esempio, di FADDA, *Il contenuto della direttiva 1999/44/CE: una panoramica*, in Contratto e impresa Europa, 2000, 418; DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1003.

²¹ FADDA, *La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita dal codice civile al codice del consumo*, Napoli, 2005, 201; GIROLAMI, *I criteri di conformità al contratto fra promissio negoziale e determinazione legislativa nel sistema dell'art. 129 cod. consumo*, in Riv. dir. civ., 2006, I, 267 ss.; BARBA V., *La conformità del bene venduto al contratto*, cit., 1176.

Diversa, invece, è la prospettiva che emerge dalla previsione contenuta nella lett. c) della citata disposizione.

Si può osservare che sono riscontrabili due diverse regole da applicare nello svolgimento del giudizio di conformità. Da un lato, infatti, quest'ultima consegue alla circostanza che il bene abbia le **qualità** che abitualmente possiedono i beni dello stesso tipo e sia idoneo a realizzare **prestazioni** dello stesso genere e dello stesso livello che garantiscono beni dello stesso tipo.²²

Dall'altro, la conformità è condizionata dalla circostanza che le qualità e le prestazioni del bene siano quelle che il consumatore può **ragionevolmente aspettarsi** tenuto conto della natura dello stesso e — e ciò costituisce un profilo di innovazione legislativa non marginale e con significative ricadute di ordine generale — delle **dichiarazioni pubbliche** poste in essere non solo dal venditore, ma anche dal produttore o dal suo agente o rappresentante.

Vengono, in altri termini, valorizzate le dichiarazioni pubbliche che hanno preceduto la stipulazione del contratto, in particolare quelle ricavabili dalla **pubblicità** e dall'**etichettatura**.

L'aggettivazione di tali dichiarazioni esclude che si possa attribuire rilevanza alle dichiarazioni che non siano indirizzate alla generalità dei potenziali acquirenti, ma che siano rivolte a singoli soggetti o a gruppi delimitati.²³

La rilevanza di tali dichiarazioni ai fini dello svolgimento del giudizio di conformità è neutralizzata ove ricorrano, come si vedrà in seguito, le ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 129 cod. cons.

Ancora diversa è, invece, la prospettiva con riguardo alle previsioni contenute nelle lett. a) e d) del comma 2 della norma in esame.

In tal caso, infatti, l'attenzione si sposta dalle qualità e dalle prestazioni all'**uso del bene**, attribuendo rilevanza nel giudizio di conformità all'uso che hanno beni dello stesso tipo rispetto a quello oggetto del contratto e, a determinate condizioni, all'uso particolare — evidentemente diverso e/o ulteriore rispetto a quello c.d. tipico — che il consumatore abbia intenzione di realizzare con il bene.

L'**uso particolare** voluto dal consumatore diviene elemento rilevante del giudizio di conformità, tuttavia, solo se esso sia stato palesato al venditore al momento della conclusione del contratto e, soprattutto, solo se questi, anche tacitamente, abbia acconsentito a fornire un bene destinato all'uso particolare.

²² Cfr. Trib. Genova 27.4.2010, in *Pluris*.

²³ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 51 ss.; GENOVESE AM., *Vendita di beni di consumo*, cit., 1257; BELLISARIO, *Art. 1519-ter, 2° comma, lett. c)*, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., Milano, 2004, 120 ss.; VECCHI P.M., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 193 ss.

Diversamente, la conformità potrà dirsi realizzata se l'uso che può essere fatto del bene sia quello abitualmente riconosciuto a beni dello stesso tipo.

L'uso, per un verso, e le qualità e le prestazioni, per altro verso sono gli elementi presi in considerazione, rispettivamente, dalle lett. a) e d) e dalla lett. c) dell'art. 129, comma 2, cod. cons. Si tratta di nozioni che hanno connotati diversi. Nel primo caso, infatti, l'impossibilità dell'uso "abituale" o, se rilevante, dell'uso "particolare" precludono al consumatore la possibilità di impiegarlo. Per contro, le qualità e le prestazioni attengono a caratteristiche che non sono indispensabili per l'utilizzo del bene, ma alle quali viene attribuita rilevanza ai fini del giudizio di conformità.

6. Il difetto di conformità

Se il giudizio di conformità condotto sulla base delle circostanze (pertinenti) ha esito negativo si inverte un'ipotesi di **difetto di conformità** che apre la strada all'applicazione dei rimedi contenuti nell'art. 130 cod. cons. sul presupposto che l'obbligazione del venditore di consegna di beni conformi non sia stata correttamente adempiuta.

L'estensione degli elementi idonei a qualificare conforme il bene si converte in un'altrettanta estesa nozione del difetto di conformità nel cui alveo, quindi, rientrano tutte le ipotesi di **inesattezza materiale della prestazione** di dare e/o di fare che il venditore è tenuto a porre in essere a favore del consumatore.

Si è osservato, quindi, che si può configurare un difetto di conformità sia in presenza di un vizio in senso proprio della cosa, sia in caso di assenza di una qualità essenziale o promessa dal venditore (espressamente o tacitamente). E, ancora, nel caso di deficienza quantitativa della prestazione. A tal riguardo si è precisato che non si sarebbe in presenza dell'inadempimento dell'obbligo di consegna in relazione ai beni non ricevuti dal consumatore, bensì dell'inadempimento dell'obbligazione di consegnare beni conformi al contratto²⁴.

Il perimetro ampio della nozione di difetto di conformità ha, altresì, condotto a configurarlo qualora il bene consegnato al consumatore sia gravato da vizi e difetti talmente gravi da renderlo assolutamente inidoneo ad assolvere alla propria funzione. In tali casi si registrano posizioni della giurisprudenza²⁵ che hanno qualificato tale fattispecie, in generale, come inadempimento dell'obbligo di consegna richiamando la nozione di *aliud pro alio*.

²⁴ VECCHI P.M., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da Garofalo L., cit., 155 ss.; SCAPELLO, in AA.VV., *L'acquisto di beni di consumo*, cit., 40; CALVO, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, cit., 178 ss.

²⁵ Cfr. Cass. 12.2.2001, n. 1971, in *Foro padano*, 2001, I, 289 ss.

Diversa, invece, è parsa la conclusione nel caso tipico di *aliud pro alio* e, cioè, nell'ipotesi di consegna di un bene totalmente diverso da quello oggetto del contratto, e ciò anche se la diversità si riferisca al genere delle cose a cui appartiene il bene oggetto della vendita generica. Accanto alla posizione che individua anche in tale circostanza un difetto di conformità²⁶, si colloca quella di chi ritiene che sia configurabile l'inadempimento dell'obbligo di consegna del bene e, conseguentemente, l'esclusione dei rimedi di cui all'art. 130 cod. cons. e l'accesso ad una tutela che attinga alla consegna del bene specifico o di beni del genere pattuito ovvero alla risoluzione per inadempimento secondo lo schema civilistico dell'art. 1453 c.c.²⁷

Occorre, infine, valutare se rientrino nel perimetro del difetto di conformità le ipotesi in cui il bene sia colpito da c.d. **vizi giuridici**, cioè sia gravato da vincoli, oneri, diritti di terzi di natura personale o reale non dichiarati al momento della conclusione del contratto.

L'opinione prevalente²⁸ è nel senso di reputare tale ipotesi estranea alla nozione di conformità disegnata dall'art. 129 cod. cons. che attiene agli aspetti materiali della prestazione del professionista; a ciò si aggiunge che la tutela codicistica (cfr. artt. 1482 e 1489 c.c.) si presenta maggiormente efficace per la posizione del consumatore rispetto a quella di matrice consumeristica²⁹.

Diversa, invece, è la conclusione quando si sia in presenza non di un c.d. vizio giuridico, come sopra delineato, bensì di una **mera irregolarità giuridica** ovvero della circostanza che il bene sia privo di qualità e caratteristiche che, avuto riguardo a disposizioni di natura pubblicistica, beni dello stesso tipo debbono possedere. Si pensi, al caso dei prodotti difettosi ex art. 117 cod. cons. e ai prodotti pericolosi ex art. 103, lett. a) e b), cod. cons.³⁰

²⁶ LEO, in AA.VV., *L'acquisto di beni di consumo*, cit., 23 ss.; ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 38; VECCHI P.M., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 156 ss.; CORSO, *La tutela del consumatore dopo il decreto legislativo di attuazione della direttiva 99/44/CE*, cit., 1332.

²⁷ CALVO, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, cit., 169.

²⁸ LEO, in AA.VV., *L'acquisto di beni di consumo*, cit., 22; UGAS, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, cit., 319 ss. In senso contrario, ad esempio, VECCHI P.M., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da Garofalo L., cit., 164 ss.; CORSO, *La tutela del consumatore dopo il decreto legislativo di attuazione della direttiva 99/44/CE*, cit., 1331.

²⁹ Si veda LOMBARDI, *Gli artt. 128 e seguenti del codice del consumo: rise and fall di una "innovativa" categoria giuridica? (Seconda parte)*, in *Studium iuris*, 2012, 5, 536 ss. e Id., *Garanzie e responsabilità nella vendita dei beni di consumo*, Milano, 2011, passim.

³⁰ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 46.

7. Conoscenza e conoscibilità del difetto di conformità

Il rigore della disposizione che individua le circostanze rilevanti ai fini del giudizio di conformità del bene è, per certi aspetti, mitigato dalle previsioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 129 cod. cons.

Movendo dalla prima ipotesi, si può osservare che il difetto di conformità è, dunque, la responsabilità del venditore è esclusa qualora al momento della conclusione del contratto il consumatore fosse a conoscenza del difetto o non potesse ignorarlo con l'ordinaria diligenza; e, ancora, se il difetto di conformità trovi la sua genesi nelle istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Si è rilevato, in generale, che la previsione in parola non deve essere intesa come un'esimente della responsabilità del venditore, bensì come una (ulteriore) regola legale di determinazione della prestazione a carico di quest'ultimo. In altri termini, la scelta del comma 3 dell'art. 129 cod. cons. comporta che i criteri di conformità stabiliti nel comma precedente non possono trovare applicazione qualora siano in contrasto con lo stato manifesto della cosa che, se risulta incompatibile con i criteri legali di conformità, prevale, comunque, su quest'ultimi.³¹

Posta questa premessa è possibile volgere l'attenzione alle singole cause di esclusione svolgendo alcune considerazioni comuni alle prime due e attinenti al **profilo cronologico** della loro rilevanza. Infatti, sia la conoscenza che la conoscibilità del difetto di conformità in capo al consumatore assumono rilievo avuto riguardo al **momento di conclusione del contratto**.

La scelta legislativa comporta l'irrelevanza della conoscenza e della conoscibilità del difetto che intervenga in capo al consumatore nella fase successiva alla stipulazione e, segnatamente, al momento della consegna.

Di conseguenza, debbono essere reputati esclusi dalla previsione del comma 3 dell'art. 129 cod. cons. i contratti di vendita di cosa futura e, in generale, i contratti di forniture di beni da fabbricare e produrre e, dunque, anche i contratti di appalto e di prestazione d'opera. Del pari esclusi sono da reputare anche i contratti di vendita di cose determinate solo nel genere nei quali il momento dell'individuazione è successivo a quello di conclusione del contratto. A tal proposito, tuttavia, si è sottolineato che se il venditore al momento della conclusione del contratto ha presentato al consumatore un campione o un modello del bene, al consumatore è preclusa la tutela rispetto ai difetti di conformità che ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere alla conclusione del contratto nel campione o modello.³²

L'accento posto sul momento della conclusione del contratto, inoltre, pone la necessità di una riflessione in relazione alle ipotesi in cui il contratto sia stato

³¹ BARBA V., *La conformità del bene venduto al contratto*, cit., 4185.

concluso attraverso un rappresentante e la consegna del bene al rappresentato non sia contestuale alla stipulazione.

Per un verso, si è ritenuto che in tale ipotesi non possa trovare applicazione la previsione, favorevole al venditore, del comma 3 dell'art. 129; per altro verso, si è affermato, richiamando le riflessioni svolte in relazione all'art. 1491 c.c., che debbano trovare applicazione le regole relative agli stati soggettivi rilevanti del rappresentante e del rappresentato e che, dunque, la valutazione ex art. 1391, comma 1, c.c. sulla scienza o ignoranza di determinate circostanze debba appuntarsi sul rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.³³

La **conoscenza** in capo al consumatore del difetto di conformità al momento della conclusione del contratto esclude la responsabilità del venditore.

Appare indifferente ai fini dell'applicazione della previsione la valutazione sulle modalità attraverso le quali il consumatore abbia acquisito conoscenza, in quel particolare momento, dell'esistenza del difetto di conformità.

In questa prospettiva, quindi, si è reputato irrilevante se la cognizione sia conseguita ad un esame personale del consumatore ovvero all'esito di una valutazione affidata a terzi (es. esperti) o, ancora, all'aver lo stesso venditore informato il consumatore dell'esistenza del difetto.

Poiché ciò che rileva è la conoscenza del difetto di conformità, il conseguimento di questo risultato, ancorché con la profusione di uno sforzo del consumatore che vada oltre quello richiestogli secondo un canone di ordinaria diligenza, in ogni caso esclude la responsabilità del venditore.

Alla conoscenza del difetto si affianca la **conoscibilità** dello stesso o, più correttamente secondo la lettera della previsione normativa, l'impossibilità di ignorarlo con l'ordinaria diligenza.

Si deve, immediatamente, osservare che l'art. 129, comma 3, cod. cons. riproduce integralmente l'abrogato art. 1519-ter, comma 3, c.c., ma si distanzia dal testo della direttiva di cui costituisce attuazione. Quest'ultima, infatti, *sub* art. 2, comma 3, fa riferimento a difetti che il consumatore «non poteva ragionevolmente ignorare»; da un lato, quindi, il parametro, nazionale, dell'**ordinaria diligenza**; dall'altro, quello della «ragionevolezza». L'uno di matrice continentale, l'altro che affonda le proprie radici nella *common law*.³⁴

Il criterio della ragionevolezza è assimilabile alla diligenza, ma prescinde dall'individuazione del livello di quest'ultima. Si tratta di un criterio che ha il suo stabilimento nella bilancia di equità, che in ogni caso, nel caso di difetto di conformità, prescinde dalla valutazione della ragionevolezza del consumatore. Troiano, *La vendita dei beni di consumo, la conformità al contratto di vendita stabilita all'art. 129, 3° comma*, del D. Lgs. 6 settembre 2005, 206, in *Leggi civ. comm.*, 2006, 85 ss. Troiano, *La vendita dei beni di consumo, la conformità al contratto di vendita stabilita all'art. 129, 3° comma*, del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, cit., 89.

pregio della flessibilità e, dunque, di un'ampia discrezionalità dell'interprete che giunge ad individuare il contenuto della regola di condotta attraverso una valutazione ponderata dell'assetto di interessi regolato.

Maggiore rigidità, invece, presenta il criterio della diligenza, soprattutto in considerazione del fatto che nell'ipotesi che si sta esaminando la diligenza non è quella minima, prevista, ad esempio, dall'art. 1491 c.c., bensì quella ordinaria che si colloca, quindi, ad un livello maggiore di quella minima, codificato tradizionalmente nel concetto di diligenza del buon padre di famiglia.

Tuttavia, anche al fine di sanare un contrasto tra il testo della direttiva comunitaria e il provvedimento di attuazione, si è opportunamente rilevato che i due concetti, in relazione alla disposizione in esame, non appaiono divergere ove si reputi che la valutazione che l'interprete è chiamato a svolgere sulla diligenza ordinaria del consumatore non prescinde dalle circostanze concrete e, dunque, dal **carattere di elasticità tipico della ragionevolezza**. L'analisi, comunque, è limitata alle circostanze che siano suscettibili di generalizzazione; ovvero che facciamo riferimento ad un modello sufficientemente astratto di consumatore e non prendano in considerazione le qualità del singolo consumatore che stipula il contratto³⁴.

È evidente che la valutazione dell'ordinaria diligenza del consumatore nei termini sopra illustrati presuppone che quest'ultimo sia posto, in concreto, nella condizione di prendere visione del bene al momento della conclusione del contratto.

Ciò comporta che il bene in questione debba essere contrattato a vista e che non esista un onere generale di esame se il bene non è reso disponibile per la visione dal venditore.

Inoltre, la contrattazione a vista potrebbe non essere da sola sufficiente se, ad esempio, il bene sia imballato o confezionato in maniera tale da precludere al consumatore di rilevare l'esistenza di difetti di conformità.

³⁴ TROIANO, *La vendita dei beni di consumo, la conformità al contratto di vendita stabilita all'art. 129, 3° comma, del D. Lgs. 6 settembre 2005*, 206, cit., 90 dove si rileva che «[...] sembra plausibile ritenere che la ragionevolezza del comportamento del compratore-consumatore al momento dell'acquisto debba essere valutata in concreto ma astruendo da quelle condizioni concrete che attengono esclusivamente alla persona del compratore e che non siano suscettibili di generalizzazione in rapporto ad una categoria — ossia, appunto, un modello — sufficientemente stretto di consumatore. Rilevanti dovrebbero essere dunque tutte (e solo) le circostanze oggettive estranee al soggetto agente, purché idonee ad incidere sul comportamento richiesto (es. natura del bene, luogo di conclusione del contratto ecc.). Irrilevanti invece dovrebbero essere le qualità personali (es. minore o maggiore esperienza, conoscenze specifiche ecc.), le quali possono peraltro avere rilievo sul piano, affatto diverso, dei vizi del volere [...]. E si dovrebbe dunque riconoscere che non vi sia sostanziale differenza, almeno sotto questo punto di vista, tra la direttiva, che si richiama allo standard della ragionevolezza, e l'art. 129, comma 3°, cod. consumo, che dà rilievo invece all'ordinaria diligenza [...]».

Infine, occorre prendere in esame l'ipotesi in cui il venditore abbia dichiarato al momento di conclusione del contratto che il bene fosse esente da difetti o possedesse determinate qualità.

In questa situazione, infatti, appare ragionevole escludere la possibilità del venditore di avvalersi del comma 3 dell'art. 129 cod. cons. ed evitare, così, la propria responsabilità.

8. Le istruzioni e i materiali forniti dal consumatore. Le dichiarazioni pubbliche non vincolanti

Accanto alla conoscenza e alla conoscibilità del difetto da parte del consumatore il legislatore colloca, tra le ipotesi di esclusione della responsabilità del venditore, quella in cui il difetto sia la conseguenza delle **istruzioni** o dei **materiali forniti dal consumatore**. Si registra una differenza con il testo della direttiva che faceva riferimento solo ai materiali e non contemplava anche l'ipotesi delle istruzioni fornite dal consumatore.

È evidente che la previsione dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 129 cod. cons. ha riguardo ai contratti volti alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre nei quali sia previsto che il fornitore per la realizzazione del bene debba utilizzare materiali forniti dal consumatore o attenersi alle istruzioni fornite da quest'ultimo per la produzione o l'installazione della cosa.

In tali ipotesi non assume rilevanza, a differenza di quanto previsto per la conoscenza o conoscibilità del difetto di conformità, il momento della conclusione del contratto per l'evidente impossibilità logica di prenderlo in considerazione, dovendosi, piuttosto, avere riguardo al momento della produzione o a quello dell'installazione.

L'esclusione della responsabilità del venditore deve considerarsi preclusa nel caso in cui il venditore sia in grado, tenuto conto della diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale o imprenditoriale svolta, di rendersi conto dell'inadeguatezza dei materiali e delle istruzioni ricevuti dal consumatore. In tal caso, nonostante il silenzio dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 129 cod. cons., è configurabile una violazione in capo al professionista del dovere di buona fede con conseguente affermazione della responsabilità per difetto di conformità³⁵.

L'area della responsabilità del venditore per difetto di conformità appare ridimensionata oltre che dalla previsione del comma 3 dell'art. 129 cod. cons. anche

³⁵ TROIANO, *La vendita dei beni di consumo, la conformità al contratto di vendita stabilita all'art. 129, 3° comma, del D. Lgs. 6 settembre 2005*, 206, cit., 97; ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 228.

da quella contenuta al successivo capoverso, ancorché riferita esclusivamente al tema delle **dichiarazioni pubbliche** che concorrono, a' sensi della lett. c) del comma 2, all'individuazione delle qualità e delle prestazioni abituali del bene che il consumatore può ragionevolmente attendersi da beni dello stesso tipo.

I confini applicativi di tale previsione, tuttavia, appaiono ancor più ristretti, nonostante sia sufficiente che il venditore dimostri le circostanze che escludono la sua responsabilità anche in via alternativa.

Torna, innanzitutto, il tema della conoscenza o della conoscibilità con l'ordinaria diligenza, questa volta riferito al venditore e non al consumatore e all'esistenza della dichiarazione pubblica che ha integrato il contenuto del contratto ai fini della valutazione della conformità del bene.

La conoscenza alla quale dare rilevanza è la conoscenza empirica. In tema di conoscibilità, il riferimento alla diligenza ordinaria e la natura professionale del venditore conducono l'interprete ad avere riguardo al grado di diligenza che è ragionevole attendersi dal venditore di un determinato settore, in relazione al tipo di bene oggetto del contratto e alla rete distributiva in cui il professionista opera.

La lett. a) del comma 4 dell'art. 129 cod. cons. non si esprime in relazione al momento rispetto al quale compiere il giudizio di conoscenza o conoscibilità da parte del venditore del contenuto delle dichiarazioni pubbliche. Si ritiene, tuttavia che a questa ipotesi vada esteso il riferimento temporale della successiva previsione in tema di correzione che è espresso con la formula «entro il momento della conclusione del contratto».

La correzione della dichiarazione pubblica esclude che questa vincoli il venditore se quest'ultimo dimostri anche la sua adeguatezza sia sotto il profilo del suo contenuto in vista dello svolgimento del giudizio di conformità; sia sotto il profilo della conoscibilità della correzione medesima da parte del consumatore.

Infine, e in questo caso la probabilità che il venditore riesca ad offrire la dimostrazione appare veramente un'ipotesi di scuola, il professionista può escludere la rilevanza delle dichiarazioni pubbliche nello svolgimento del giudizio di conformità ove dimostri che la scelta decisionale del consumatore di acquistare il bene di consumo con la stipulazione del contratto non sia stata influenzata dalle dichiarazioni pubbliche³⁶.

9. L'installazione del bene e le istruzioni

La nozione di difetto di conformità è ampliata dalla previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 129 cod. cons. che pone un'equiparazione tra il difetto

³⁶ CARICATO, *La vendita dei beni di consumo, la conformità al contratto stabilita all'art. 129, 4° comma, del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in Leggi civ. comm.*, 2006, 2, 47 ss.

desumibile dalle «presunzioni» del comma 2 e quello derivante dall'imperfetta **installazione** del bene qualora tale prestazione sia compresa nel contratto e sia stata eseguita dal venditore o, comunque, sotto la sua responsabilità.

Analoga equiparazione viene posta con riferimento al caso in cui il bene sia concepito per essere installato dal consumatore e l'installazione non corretta sia eziologicamente collegata alla **carenza delle istruzioni di installazione**.

Si può osservare che, sotto il profilo soggettivo e con riguardo alla prima ipotesi di equiparazione, la responsabilità del venditore consegue al fatto che l'installazione sia stata posta in essere da quest'ultimo ovvero dai suoi ausiliari. Nessuna rilevanza, invece, si ha qualora l'installazione sia realizzata da qualunque soggetto terzo. Tuttavia, se l'installazione da parte di soggetti terzi è prevista dal contratto di vendita, ad esempio perché prevista dalle condizioni generali di contratto utilizzate dal venditore e predisposte dal produttore o da un intermediario, il venditore risponde del difetto di installazione.

In relazione, invece, all'installazione eseguita dal consumatore in modo difettoso a causa delle istruzioni di montaggio deve rilevarsi la sua ampia portata essendo riferibile a tutte le ipotesi in cui i beni devono essere assemblati, montati o collegati dal consumatore come, ad esempio, elettrodomestici, beni tecnologici, giocattoli, ecc. Non solo, dunque, come sembrerebbe evocare la suggestiva espressione «clausola Ikea», alle ipotesi in cui il montaggio riguardi le singole componenti del bene e richieda l'assemblaggio di piccoli componenti.

La carenza di istruzioni di installazione è configurabile sia nell'ipotesi, più grave, in cui tali istruzioni siano del tutto mancanti o redatti in una lingua straniera; sia in quella, tuttavia non diversamente disciplinata, in cui non siano facilmente comprensibili tenuto conto delle peculiarità, in astratto e avuto riguardo alla figura del consumatore medio, del destinatario delle stesse.

È evidente che ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle istruzioni fornite dal venditore assumeranno rilevanza le prescrizioni normative che, ancorché volte a salvaguardare la salute e la sicurezza personale dell'utente, diventano un parametro minimo di riferimento per escludere la situazione di carenza di cui all'ultimo comma dell'art. 129 cod. cons.³⁷.

10. I caratteri dei rimedi

L'affermazione contenuta nel comma 1 dell'art. 129 cod. cons. in ordine all'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi trova il

³⁷ VECCHI P.M., *La vendita dei beni di consumo, la conformità al contratto di vendita stabilita all'art. 129, 5° comma, del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in Leggi civ. comm.*, 2006, 2, 37.

proprio complemento nella successiva disposizione, l'art. 130 cod. cons., che, appunto, esordisce stabilendo che il venditore è **responsabile** nei confronti del consumatore per qualsiasi **difetto di conformità** esistente al momento della consegna del bene.

La responsabilità del venditore ha sollecitato, sul piano teorico, articolate riflessioni in ordine alla sua natura. Tali riflessioni, in sintesi, si lasciano ordinare in due diverse direzioni. Da un lato, si è sostenuto che la disposizione contenuta nell'art. 130 cod. cons. e il suo antecedente logico costituito dall'art. 129 cod. cons. sarebbero espressione di una responsabilità per inadempimento; dall'altro, si è prospettata una diversa qualificazione in termini di garanzia (atipica) per i vizi della cosa³⁸.

Le riflessioni si sono concentrate, prevalentemente, sui rimedi ripristinatori che, nell'ottica della tesi della responsabilità per inadempimento, sarebbero strumenti che realizzano l'esatto adempimento dell'obbligo di consegna di beni conformi; nell'ottica, invece, della tesi della garanzia per i vizi avrebbero una finalità restitutoria e riequilibratrice, anche in ragione dell'irrelevanza dell'elemento psicologico relativo al venditore.

La scelta di valutare la responsabilità del venditore in relazione al difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene pone la necessità per l'interprete di considerare il tema del **trasferimento del rischio** nel contratto di vendita di beni di consumo.

Infatti, la disciplina codicistica desumibile dall'art. 1465 c.c. prevede che il rischio del perimento della cosa per causa non imputabile al venditore gravi sul compratore, ancorché la cosa non sia stata consegnata a quest'ultimo.

Da un lato, si è evidenziato che la disciplina dell'art. 130 cod. cons. non costituirebbe una deroga al principio generale di matrice codicistica, assegnando al momento della consegna solo il ruolo di elemento temporale in relazione al quale valutare l'esistenza del difetto di conformità. Dall'altro, che la norma consuméristica realizzerebbe uno slittamento del momento del passaggio del rischio dalla fase consensuale a quella della consegna del bene³⁹.

Tra gli argomenti posti a sostegno di quest'ultima posizione merita di essere sottolineato quello secondo il quale, conservando la prospettiva codicistica, si avrebbe il paradossale risultato di tutelare il consumatore nel caso di difetti di

³⁸ Una disamina delle varie posizioni è contenuta in PIRAINO, *Adempimento e responsabilità contrattuale*, Napoli, 2011, 245 ss. Si veda anche FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, cit., 1218 ss. e ivi ampi riferimenti bibliografici.

³⁹ Rappresenta le due posizioni FADDA, *La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita dal codice civile al codice del consumo*, cit., 235; FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1221 ss.

conformità del bene, ma non anche nell'ipotesi, ben più grave, di perimento dello stesso tra il momento di stipulazione del contratto e la consegna⁴⁰.

Il tema del passaggio del rischio si è, recentemente, arricchito di un ulteriore e rilevante dato normativo, che ha una significativa incidenza nella disciplina della vendita dei beni di consumo.

Intendiamo riferirci al testo dell'art. 63 cod. cons. per come modificato dal D.Lgs. 21.2.2014, n. 21 in attuazione della Dir. UE 2011/83. Tale norma prevede che nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento degli stessi, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni. Per contro, il rischio si trasferisce al consumatore al momento della consegna al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fermi restando, comunque, i diritti del consumatore nei confronti del vettore⁴¹.

L'art. 130 cod. cons. con un'emblematica rubrica «Diritti del consumatore» individua, con prosa molto articolata e non sempre di facile comprensione, i rimedi riconosciuti al consumatore nel caso di difetto di conformità e conseguente responsabilità del venditore.

Un approccio sintetico alla disciplina in esame permette di evidenziare la scelta del legislatore consumeristico di porre a disposizione del consumatore due coppie di rimedi: da un lato, il ripristino della conformità attraverso la **riparazione** o la **sostituzione**; dall'altro, i rimedi c.d. edilizi della **riduzione adeguata del prezzo** o della **risoluzione del contratto**.

Al consumatore compete la scelta tra il rimedio della riparazione e quello della sostituzione, senza spese in entrambi i casi e a condizione che il rimedio scelto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

L'art. 130 cod. cons. prosegue con l'individuazione dei caratteri dell'eccessiva onerosità del rimedio e con l'indicazione del termine e delle modalità di esecuzione del rimedio ripristinatorio scelto dal consumatore.

La scelta del rimedio è subordinata alla condizione che il consumatore non abbia scelto il vettore e che il vettore non sia stato scelto dal consumatore.

⁴⁰ FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1225 osserva, inoltre, che «[...] lo "scollamento" rispetto alla logica dell'efficacia traslativa potrebbe risultare altresì ridimensionato, se si considera che: 1) la vendita di beni di consumo riguarda, prevalentemente, vendite di cose generiche, per le quali l'effetto traslativo si realizza con l'individuazione (ex art. 1378 cod. civ.) che, di norma, avviene all'atto della consegna; 2) il microcosmo dei "contratti di vendita" ex art. 128 ss. cod. consumo eleva la consegna (anche per i beni specifici e individuati) a momento *essenziale* e non *ancillare* della nozione di conformità al contratto, sì da consentire di poter affermare che, alla *datio rei*, andrebbero parametrati, non soltanto l'esistenza del difetto di conformità, ma anche il regime del passaggio del rischio [...]».

⁴¹ BATTELLI, *Obblighi di consegna del bene e passaggio del rischio*, in *Corriere giur.*, 2014, 7S, 32 ss.; D'AURIA, *La vendita dei beni di consumo: il passaggio del rischio*, in *Giur. it.*, 2014, 11, 2631 ss.

La norma individua, poi, le situazioni in cui il consumatore può attingere ai rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione e, precisamente, l'impossibilità o l'eccessiva onerosità dei rimedi ripristinatori, l'intempestività del ripristino da parte del venditore, l'esecuzione del ripristino con notevoli inconvenienti per il consumatore.

L'attenzione del legislatore, infine, si rivolge, da un lato, alla possibilità per il venditore di offrire al consumatore un determinato rimedio dopo la denuncia del difetto di conformità, distinguendo tra l'ipotesi in cui il consumatore abbia già scelto il rimedio esperibile e quella in cui, invece, tale scelta non sia stata compiuta. Dall'altro, all'esclusione del rimedio della risoluzione nel caso in cui il difetto di conformità assuma una «lieve entità».

I rimedi posti a presidio del diritto del consumatore a ricevere beni che non presentino difetti di conformità presentano alcuni caratteri che hanno sollecitato le riflessioni della dottrina.

Si è costantemente rilevato, in primo luogo, il **rapporto gerarchico** istituito dalla disciplina tra i rimedi ripristinatori e quelli della riduzione del prezzo e della risoluzione. I primi, infatti, assumono carattere primario e attestano la preferenza che il legislatore ha scelto di accordare, per un verso, all'adempimento in natura; per altro verso, alla conservazione del contratto nel suo contenuto originario.

Si tratta di una scelta che palesa una soluzione di continuità rispetto alla logica codicistica, non solo per la gerarchizzazione dei rimedi, ma, soprattutto, per l'inserimento dei rimedi ripristinatori nel catalogo delle tutele.

Un ulteriore tratto caratterizzante dei rimedi di conformità è costituito dalla loro natura oggettiva nel senso che, al pari di quelli di matrice codicistica in materia di garanzia della vendita, prescindono nella loro applicazione dall'imputabilità del difetto al venditore, valorizzando, esclusivamente, l'elemento oggettivo dell'assenza di conformità. In altri termini, rispetto alla loro applicazione è del tutto irrilevante lo **statò soggettivo** del venditore.

Inoltre, i rimedi di conformità hanno una **vocazione stragiudiziale** e sono espressione di un **potere di autotutela** del consumatore nel senso che il ricorso alla fase giudiziale e all'intervento del giudice è eventuale e, comunque, posticipato rispetto alla concreta scelta eseguita dal consumatore con la «richiesta» del rimedio.

Per realizzare tale risultato il legislatore del codice del consumo ha configurato una procedimentalizzazione dell'utilizzo dei rimedi volta a precludere un abuso degli stessi da parte del consumatore. Una procedimentalizzazione che si manifesta, come si è già rilevato, nella previsione di una gerarchia e nella individuazione di limiti all'esercizio dei rimedi in ragione della loro impossibilità,

La disciplina del diritto del consumatore è contenuta nel codice del consumo, che ha l'obiettivo di tutelare i diritti dei consumatori e di garantire la trasparenza delle informazioni.

eccessiva onerosità, intempestività, disagio e spese di esecuzione, entità del difetto di conformità⁴².

In ordine ai rimedi della riduzione del prezzo e della risoluzione è possibile osservare che essi presentano il **carattere della cumulabilità** nel senso di riconoscere al consumatore la possibilità di utilizzare contestualmente entrambi i rimedi, ancorché il secondo in via subordinata.

Si tratta di un carattere che, avuto riguardo alla disciplina generale della risoluzione del contratto non presenta una soluzione di continuità, ma che costituisce un obiettivo elemento di novità se si volge lo sguardo, alla disciplina della garanzia della vendita e alla preclusione della cumulabilità desumibile dall'art. 1492 c.c.

Infine, si può rilevare che la disciplina dei rimedi contenuta nell'art. 130 cod. cons. appare permeata da un ulteriore carattere che è stato individuato nella **proporzionalità** da intendersi come equilibrio tra difetto di conformità e rimedio riconosciuto al consumatore.

Infatti, solo il comma 1, che esplicita il principio della responsabilità del venditore, e il comma 9, che ha una funzione transattiva, non presentano riferimenti alla proporzionalità del rimedio. Le altre parti dell'art. 130 cod. cons. invero, denotano una sensibilità del legislatore per la proporzione del rimedio; prima fra tutte quella contenuta nell'ultimo comma in tema di lieve entità del difetto di conformità che appare possedere una portata espansiva che va oltre il rimedio della risoluzione.

11. I rimedi ripristinatori

In presenza di un difetto di conformità il consumatore può esperire i rimedi ripristinatori della riparazione e della sostituzione.

Si tratta di un elemento di assoluta novità rispetto alla logica codicistica della vendita che nulla dispone sulla possibilità, in presenza di vizi della cosa, di ottenere l'esatto adempimento della prestazione.

I rimedi ripristinatori costituiscono un diritto del consumatore esercitabile in via stragiudiziale attraverso una richiesta rivolta al venditore con **atto recettizio e a forma libera**⁴³.

Irrilevante è la circostanza che il difetto di conformità sia imputabile al professionista ovvero abbia generato un pregiudizio per il consumatore⁴⁴.

⁴² GENOVESE AM., *Vendita di beni di consumo*, cit., 1266; FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1201.

⁴³ DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1039; IANNOTTA L., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 349.

⁴⁴ FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1238.

La nozione di riparazione è espressamente disegnata dal legislatore e consiste nel ripristino del bene di consumo al fine di renderlo conforme al contratto di vendita (così l'art. 128, comma 2, lett. d, cod. cons.). Nessuna definizione legislativa, per contro, è offerta alla nozione di sostituzione.

I due rimedi hanno, evidentemente, contenuti diversi, risolvendosi la riparazione in una prestazione di fare e la sostituzione in una prestazione di dare.

In realtà, la distinzione non può essere considerata in maniera così radicale. Infatti, prestazioni di dare e di fare possono coesistere e ciò spiega, probabilmente, la ragione per la quale i due rimedi sono accomunati sotto l'aggettivo «ripristinatore». Infatti, una riparazione del bene difforme può comportare anche la sostituzione di alcune componenti; in caso di difetto di conformità generato da un'installazione imperfetta si può sostanzialmente nella consegna delle istruzioni adeguate qualora l'installazione fosse a carico del consumatore ovvero nella ripetizione dell'installazione qualora quest'ultima fosse a carico del venditore⁴⁵.

Il rimedio della sostituzione pone, inoltre, il problema del **titolo del trasferimento di proprietà del nuovo bene** in capo al consumatore e, segnatamente, se esso vada rinvenuto nel titolo originario ovvero se debba individuarsi nella richiesta di sostituzione effettuata dal consumatore. In ogni caso, quale che sia la scelta teorica su tale profilo, deve ritenersi che all'obbligo del venditore di consegnare il nuovo bene in sostituzione si affianchi l'obbligo del consumatore di restituire il bene originariamente ricevuto e che presenta il difetto di conformità⁴⁶.

La riparazione e la sostituzione devono essere effettuate dal professionista «senza spese» per il consumatore. Il tema delle spese è, altresì, preso in considerazione per la valutazione dell'eccessiva onerosità del rimedio richiesto.

A tal fine l'art. 130 cod. cons. nel comma 6 chiarisce che le spese consistono nei **costi indispensabili** per rendere conformi i beni. Si tratta dei costi relativi alla spedizione, alla mano d'opera e ai materiali necessari per il ripristino. Tuttavia, non pare che l'elenco offerto dalla citata norma abbia carattere esaustivo, come depone l'elemento letterale contenuto nella proposizione «in particolare modo»⁴⁷.

I rimedi ripristinatori, oltre ad essere caratterizzati dalla gratuità, debbono essere anche **tempestivi**. Sia la riparazione che la sostituzione, infatti, debbono

⁴⁵ GENOVESE AM., *Vendita di beni di consumo*, cit., 1264. Significative le riflessioni di DI MAJO, *L'adempimento "in natura" quale rimedio (in margine a un libro recente)*, in *Europa e dir. priv.*, 2012, 4, 1149 ss.

⁴⁶ FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1245.

⁴⁷ CAPILLI, *La direttiva sulla vendita dei beni di consumo al vaglio della Corte di Giustizia*, in *Contr.*, 2008, 734 ss.; MANGIARACINA, *La gratuità della sostituzione del prodotto difettoso nella direttiva 1999/44/CE: la normativa tedesca al vaglio della Corte di Giustizia*, in *Europa e dir. priv.*, 2009, 191 ss.; FRANCESCHI, *La sostituzione del bene non conforme al contratto di vendita*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 559 ss.. Si tratta di commenti alla pronuncia della Corte giust. 17.4.2008 (causa C 404/06).

essere realizzati dal professionista «entro un congruo termine dalla richiesta». Così prevede il comma 5 dell'art. 130 cod. cons., mutando la formula presente nella direttiva comunitaria della quale costituisce attuazione che, invece, si esprimeva con la formula «lasso di tempo ragionevole».

Il criterio di valutazione della congruità del termine è offerto dallo stesso legislatore che per tale profilo, come per quello di cui si dirà dell'assenza di notevoli inconvenienti, valorizza la natura del bene e lo scopo che ha messo capo all'acquisto da parte del consumatore⁴⁸.

L'intempestività dell'esecuzione della riparazione o della sostituzione consente al consumatore di insistere per il rimedio prescelto, convergere verso il diverso rimedio ripristinatorio o, infine, optare per i rimedi secondari della riduzione del prezzo o della risoluzione⁴⁹.

Il sintagma «congruo termine» richiama alla memoria dell'interprete la disciplina contenuta nell'art. 1454 c.c. sulla diffida ad adempiere e la previsione temporale contenuta nel comma 2 della norma codicistica appena citata. Tuttavia, in presenza di una disciplina specifica e, soprattutto, dei criteri per la valutazione della congruità del termine, non pare possa trovare necessariamente applicazione il criterio temporale dei quindici giorni previsto dalla disciplina della diffida ad adempiere.

Il carattere della gratuità e della tempestività dei rimedi ripristinatori si affianca alla necessità che l'esecuzione della riparazione e della sostituzione non arrechi «notevoli inconvenienti al consumatore».

Sul punto si registrano diverse posizioni. Per un verso, si osserva che la nozione di **notevoli inconvenienti** ha una portata molto ampia e ricomprende anche tutte le inesattezze, diverse dal ritardo dell'esecuzione, della prestazione di riparazione o di sostituzione. In questa prospettiva sarebbero arrecati al consumatore notevoli inconvenienti anche nelle ipotesi in cui la riparazione non sia riuscita a rendere il bene perfettamente conforme al contratto ovvero la sostituzione sia avvenuta con un bene che presenti un difetto di conformità.

Per un altro verso, si sostiene che il concetto di «notevoli inconvenienti» debba essere inteso in senso restrittivo, riferendosi solo a quei casi in cui la riparazione o la sostituzione non riesce a rendere il bene perfettamente conforme al contratto.

⁴⁸ Cfr. GdP Milano 6.9.2010, in *Giudice di Pace*, 2001, 218 con nota di SCARPA, *Il risarcimento del danno per la mancata sostituzione del cinturino dell'orologio*. Si veda anche BELLETTATO, *La vendita di beni di consumo e il "ripristino della conformità al contratto" del bene difettoso entro un "congruo termine" e senza arrecare "notevoli inconvenienti"*, in *Studium iuris*, 2015, 11, 1284 ss.

⁴⁹ Cfr. GdP Milano 4.6.2010, in *Phuris*; Trib. Torino 6.3.2009, in *Resp. civ.*, 2010, 491. Trib. Foggia 3.3.2011, in *Contr.*, 2011, 10, 882 ss. con nota di QUARTICELLI, *Vendita di beni di consumo e diritto alla sostituzione del bene non conforme al contratto*. La decisione ammette la tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. del diritto alla sostituzione, allorché il difetto di conformità riverberi i suoi effetti pregiudizievoli su diritti personali, costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può attendere la definizione di un ordinario giudizio di cognizione.

Una lettura più restrittiva, invece, si registra nella posizione che limita la nozione di inconvenienti alle circostanze che non incidono sulla conformità, ma arrecano una lesione ad un interesse diverso come, ad esempio, i pregiudizi e i disagi derivanti dalle operazioni di ripristino. Non mancano anche opinioni che individuano un notevole inconveniente nella perdita di valore di mercato del bene o di interesse del consumatore durante l'esecuzione della riparazione o della sostituzione, assegnando rilevanza, così, alle sopravvenienze⁵⁰.

Il comma 3 dell'art. 130 cod. cons. dispone che il consumatore possa scegliere il rimedio della riparazione o della sostituzione salvo che il rimedio prescelto non sia **oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso** rispetto all'altro.

Tale previsione impone di fermare l'attenzione sulla nozione di oggettiva impossibilità e di eccessiva onerosità del rimedio, non senza sottolineare che l'onere della prova in ordine a tali due eventualità, evidentemente, ricade sul venditore.

Movendo dalla prima, si può osservare, in primo luogo, che il legislatore consumeristico non ha avvertito, a differenza di quanto si registra per la nozione di eccessiva onerosità, l'esigenza di esplicitarne il contenuto, indicando i criteri di configurabilità. Peraltro, nel testo della direttiva comunitaria non compariva neppure l'aggettivazione dell'impossibilità⁵¹.

Si può, comunque, rilevare che il rimedio della sostituzione sarà da considerare oggettivamente impossibile nell'ipotesi di vendita di beni infungibili; per contro, il rimedio della riparazione, risulterà oggettivamente impossibile qualora qualunque attività ripristinatoria non sia in grado di garantire in alcun modo la conformità del bene perché quest'ultimo, ad esempio, abbia subito danni irreparabili o, maggior ragione, sia totalmente perito.

Maggiori problematiche, invece, presenta la nozione di eccessiva onerosità del rimedio. Il testo legislativo precisa che un rimedio debba intendersi eccessivamente oneroso rispetto all'altro qualora imponga al venditore spese irragionevoli. La valutazione deve tenere conto del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità; dell'entità di tale difetto; infine, dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore⁵².

Per i riferimenti bibliografici sulle varie opinioni si veda FOLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1240 ss., nn. 120-122.

⁵¹ FOLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1244.

⁵² Cfr. Trib. Palermo 17.11.2015, in *Nuova giur. comm.*, 2016, 5, 707 ss. con nota di CAMILLERI, *Qualità pubblicizzate e affidamento del consumatore. Spunti per il caso Dieselgate?*

Il tratto distintivo della valutazione dell'eccessiva onerosità, alla luce dei criteri sopra esposti, appare, quindi, quello della ragionevolezza⁵³.

Peraltro, è emerso un problema interpretativo generato dal contenuto dei commi 4 e 7 dell'art. 130 cod. cons.

Nel primo caso, infatti, la valutazione di eccessiva onerosità viene predicata tra i due rimedi ripristinatori; nel secondo caso, invece, l'elemento dell'eccessiva onerosità è indice per valutare l'alternativa tra i rimedi ripristinatori e quelli della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto.

Si è posto, dunque, il problema se «l'altro» rimedio indicato dal comma 4 sia da individuare all'interno dei rimedi ripristinatori ovvero nella coppia di rimedi c.d. edilizi.

A tal riguardo si registrano diverse posizioni. Per un verso, e la posizione appare maggioritaria, si ritiene che la valutazione di eccessiva onerosità dovrebbe ricomprendere tutti i rimedi e svolgersi in due diverse fasi.

In una prima fase andrebbe svolta una valutazione in termini di eccessiva onerosità tra i rimedi ripristinatori e quelli della riduzione del prezzo e della risoluzione. In una seconda fase, e qualora la prima coppia di rimedi non risulti eccessivamente onerosa rispetto alla seconda, andrebbe operata una valutazione in termini di eccessiva onerosità tra la riparazione e la sostituzione.

Per altro verso, si è sostenuto che la valutazione andrebbe svolta solo tra i due rimedi ripristinatori per evitare di snaturare la logica della gerarchizzazione prescelta dal legislatore comunitario e tenendo conto, altresì, che la comparazione tra le due coppie di rimedi appare di difficile attuazione⁵⁴.

12. I rimedi "edilizi"

Nell'ipotesi di difetto di conformità accanto ai rimedi ripristinatori il legislatore consumeristico pone, in posizione sussidiaria, il rimedio della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto, tradizionalmente definiti come **rimedi edilizi** e tipici della disciplina codicistica in materia di garanzia per i vizi della cosa.

La scelta del consumatore in questa direzione è condizionata dall'impossibilità oggettiva o dall'eccessiva onerosità dei rimedi ripristinatori; dall'intempestività

⁵³ Un contributo significativo alla ricostruzione della nozione di eccessiva onerosità è contenuto in Corte UE, sez. I, 16.6.2001, in *Giur. it.*, 2012, 3, 534 ss. con nota di MAGRI, *La vendita di beni di consumo torna alla Corte di Giustizia: eccessiva onerosità del rimedio, differenze linguistiche e influsso della Dir. 99/44/CE sul diritto tedesco e italiano*.

⁵⁴ Le due posizioni sono sintetizzate in DE CRISTOFARO, *Vendita. VIII. Vendita di beni di consumo*, in *Enc. Giur.*, XXXII, Roma, 2003, 11.

della riparazione o della sostituzione; dal verificarsi di notevoli inconvenienti in capo al consumatore in esito alla riparazione o alla sostituzione eseguite dal professionista.

La riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, a differenza di quanto si può constatare per i rimedi ripristinatori, non hanno un contenuto omogeneo essendo ispirata la prima, a differenza della seconda, alla conservazione del contratto. Per garantire la omogeneità dei rimedi occorre leggere la riduzione del prezzo come una risoluzione parziale del contratto⁵⁵.

I rimedi in esame costituiscono esercizio di un **diritto potestativo** da parte del consumatore, sia pure con i limiti sopra esposti. Un diritto potestativo il cui esercizio può avvenire anche in via stragiudiziale attraverso una dichiarazione unilaterale. Una differente lettura, infatti, mostrerebbe un'ingiustificata disomogeneità tra le modalità di esercizio delle due coppie di rimedi e, inoltre, attenuerebbe la tutela del consumatore, considerando che la vendita dei beni di consumo si caratterizza per lo scarso valore economico delle cose oggetto del contratto che non giustificerebbe il ricorso a un'azione giudiziale⁵⁶.

La natura potestativa dei diritti alla riduzione del prezzo e alla risoluzione comportano che il loro esercizio, incidendo nella sfera giuridica del soggetto passivo, precluda la possibilità di revoca della scelta compiuta da parte del consumatore in una determinata direzione⁵⁷.

Al fine di determinare la riduzione del prezzo o la somma da restituire al consumatore l'art. 130, comma 8, cod. cons. attribuisce rilevanza all'**uso del bene**⁵⁸.

A ciò si aggiunga che la riduzione del prezzo è definita dal legislatore consumeristico come «adeguata» (cfr. art. 130, comma 2, cod. cons.) e come «congrua» (cfr. art. 130, comma 7, cod. cons.).

In concreto, la riduzione del prezzo deve avvenire facendo applicazione del c.d. metodo relativo, tipico dei sistemi di *civil law*, che attribuisce rilievo alla diminuzione del valore di mercato del bene e proietta la percentuale di diminuzione sul prezzo del contratto, mantenendo inalterato il rapporto tra prezzo e valore della cosa stabilito dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale⁵⁹.

⁵⁵ CUBEDDU, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., cit., 240 e 283.

⁵⁶ FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1249.

⁵⁷ FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1250.

⁵⁸ Trib. Monza 17.9.2012, in *Pluris*; Trib. Monza 12.12.2011, *ibidem*; Trib. Roma 2.2.2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

⁵⁹ CUBEDDU, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., cit., 284; GAROFALO-RODEGHIERO, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 444 s.

Non vi sono nella disciplina normativa indicazioni espresse sul momento al quale fare riferimento per determinare la misura della riduzione del prezzo e, segnatamente, se si debba avere riguardo al momento della conclusione del contratto ovvero a quello della consegna. Nel silenzio legislativo, appare più coerente con l'intero impianto della vendita di beni di consumo, che attribuisce centralità alla consegna della cosa, fare riferimento a tale ultimo profilo temporale⁶⁰.

Infine, occorre valutare se in relazione al rimedio della risoluzione possano trovare applicazione le previsioni del comma 3 dell'art. 1492 c.c. secondo il quale mentre il perimento della cosa in conseguenza dei vizi non preclude al compratore lo strumento della risoluzione, il **perimento** determinato da caso fortuito o da colpa del compratore ovvero l'**alienazione** o la **trasformazione** del bene ad opera di quest'ultimo, escludono la possibilità della risoluzione.

Sembra preferibile non estendere la portata della previsione codicistica alla vendita dei beni di consumo, convertendosi una diversa scelta nell'introduzione di una causa di esclusione di uno specifico rimedio non espressamente prevista dalla legislazione consumeristica⁶¹.

Ovviamente, qualora il perimento sia dipeso dal caso fortuito o da fatto imputabile al consumatore ovvero questi abbia alienato o trasformato la cosa dovrà essere riconosciuto al venditore, all'esito della risoluzione del contratto, un diritto nei confronti del consumatore al rimborso del valore del bene che non può essere restituito. Diversamente, qualora il perimento sia dipeso dal difetto di conformità il consumatore potrà avvalersi del rimedio della risoluzione senza alcuna obbligazione di rimborso o restitutoria nei confronti del professionista⁶².

Restando sul tema del rimedio della risoluzione occorre ricordare che il comma 10 dell'art. 130 cod. cons. stabilisce che è precluso tale rimedio qualora il difetto di conformità per il quale siano risultati oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi i rimedi ripristinatori assuma una **lieve entità**.

Si tratta di una prospettiva già presente nella disciplina generale e codicistica della risoluzione nella parte in cui richiede che l'inadempimento sia qualificato nel senso di non essere di scarsa importanza a' sensi dell'art. 1455 c.c.

⁶⁰ FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1251; si veda anche CUBEDDU, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., cit., 285.

⁶¹ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita dei beni di consumo*, cit., 98 s.; GAROFALO, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 381; Diversa la posizione di FALZONE-CALVISI, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BNLUMINOSO, cit., 431 ss.

⁶² GAROFALO-RODEGHIERO, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato, da GAROFALO L., cit., 435 s.

Ciò, tuttavia, non può essere considerato argomento dirimente per ricondurre il rimedio speciale della risoluzione previsto dall'art. 130 cod. cons. nell'alveo della risoluzione di matrice codicistica⁶³.

Al fine di favorire il raggiungimento di accordi stragiudiziali tra il professionista e il consumatore nell'ipotesi di difetto di conformità, l'art. 130, comma 9, cod. cons. consente al venditore di offrire, dopo la denuncia del difetto di conformità, un **rimedio alternativo** in un'ottica squisitamente **transattiva**.

Si distinguono due diverse ipotesi. La prima attiene al caso in cui il consumatore abbia già scelto, nei limiti previsti dalla legge, un determinato rimedio e il venditore offra un rimedio alternativo. Tale circostanza non esclude l'obbligo del venditore di dare esecuzione tempestivamente al rimedio prescelto, salvo che il consumatore aderisca alla proposta.

La seconda ipotesi riguarda il caso in cui il consumatore non abbia ancora scelto il rimedio specifico. In tal caso la norma in parola prevede che il consumatore «deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio».

Si pone, quindi, il problema legato all'eventualità che il consumatore non si pronunci in ordine al rimedio alternativo proposto dal venditore ovvero lo rifiuti senza, tuttavia, compiere una scelta sul rimedio da esperire.

Da un lato, si è assegnato al **silenzio del consumatore** il valore di accettazione; dall'altro, si è prospettato che tale silenzio ovvero il rifiuto della risposta senza una scelta del rimedio possa generare un obbligo di risarcimento del danno in capo al consumatore e a favore del professionista. Dall'altro ancora, si è escluso che il silenzio del consumatore o il rifiuto senza una scelta alternativa possano generare ulteriori conseguenze diverse dal mancato accordo sul rimedio alternativo⁶⁴.

Tale ultima prospettiva appare preferibile in quanto maggiormente rispettosa della tutela del consumatore con l'esclusione, in buona sostanza, di un onere per il consumatore di pronunciarsi sulla proposta alternativa formulata dal venditore.

⁶³ FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1255 s. il quale, inoltre, osserva che «[...] Proprio la collocazione all'ultimo comma di una simile previsione – peraltro, come già evidenziato, comma non richiamato dal secondo nell'indicazione dei rimedi e dei commi contenenti la loro disciplina – vorrebbe significare che all'art. 130 cod. consumo va data una lettura orientata al principio di proporzionalità nell'esercizio dei singoli rimedi attribuiti al consumatore, nella predilezione dell'ulteriore criterio cardine (cui si ispira il nostro stesso cod. civ.) della conservazione del vincolo contrattuale [...]».

⁶⁴ GAROFALO-RODEGHIERO, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 459 ss.; FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1252 ss. secondo il quale l'attribuzione al venditore della possibilità di offrire un rimedio alternativo non deve essere letta nella prospettiva di fornire a quest'ultimo un rimedio più conveniente, bensì come finalizzata a favorire gli accordi stragiudiziali.

13. Il risarcimento del danno

Nel catalogo dei diritti del consumatore conseguenti alla responsabilità del professionista per un difetto di conformità non compare il **diritto al risarcimento del danno**.

Tale omissione, tuttavia, non consente di escludere il diritto al risarcimento del danno in ragione della previsione contenuta nell'art. 135 cod. cons. Ciò sia avendo riguardo al comma 1 di quest'ultima norma la quale stabilisce che le disposizioni consumeristiche in esame non escludono o limitano diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento; sia, come soluzione alternativa, avendo riguardo al comma 2 dell'art. 135 cod. cons. attraverso l'applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di vendita ad un profilo non disciplinato dagli artt. 1218 ss. cod. cons.⁶⁵

La prima prospettiva, evidentemente, riconduce il diritto al risarcimento del danno allo schema generale di cui all'art. 1218 c.c.; la seconda, invece, alla previsione contenuta nell'art. 1494 c.c. in tema di vendita. Inoltre, la prima opzione consente anche il coinvolgimento delle disposizioni che attengono al profilo risarcitorio degli altri contratti diversi dalla vendita ai quali, comunque, si applica la disciplina consumeristica (cfr. artt. 1668, comma 1, c.c. e 2224, comma 2, c.c.)⁶⁶.

Si pone, in primo luogo, un problema di coordinamento tra il diritto al risarcimento del danno e i rimedi di cui all'art. 130 cod. cons. Sul tema sembra preferibile reputare che il risarcimento del danno conseguente all'esistenza del difetto di conformità possa essere richiesto dal consumatore in alternativa alla riduzione del prezzo o alla risoluzione soltanto qualora ricorrano le «situazioni» di cui al comma 7 dell'art. 130 cod. cons. poiché, diversamente opinando, verrebbe snaturata la scelta legislativa comunitaria di assegnare prevalenza ai rimedi ripristinatori.

Diversa, invece, è la soluzione che si può predicare per il risarcimento di danni diversi da quelli derivanti dal difetto in conformità. In tal caso, infatti, non sembra si debbano applicare i limiti derivanti dalla gerarchizzazione dei rimedi come configurata dalle norme consumeristiche. Si tratta, ad esempio, del lucro cessante o dei pregiudizi cagionati alla persona o al patrimonio del consumatore: danni, questi che, quindi, possono essere chiesti immediatamente⁶⁷.

⁶⁵ Analizza ampiamente la portata dell'art. 135 cod. cons. VENTURELLI, *Il diritto concorrente*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, cit., 1381 ss. e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

⁶⁶ FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, cit., 1226 s.

⁶⁷ DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1051.

Un altro aspetto concerne il contenuto della **prova** che il professionista deve offrire per sottrarsi alla pretesa risarcitoria⁶⁸.

Ove si acceda all'opinione che ai contratti di vendita di beni di consumo possano trovare applicazione anche le norme dei singoli contratti riconducibili a tale categoria in materia di garanzia che, ovviamente, non siano incompatibili con quelle di derivazione comunitaria, deve concludersi che il contenuto della prova del professionista vada individuato nelle singole disposizioni codicistiche applicabili al caso di specie (es. art. 1494 c.c. o art. 1668, comma 1, c.c.).

Ove, invece, si escluda che le lacune della disciplina consumeristica possano essere colmate con le disposizioni sulla garanzia per i vizi di matrice codicistica, il contenuto della prova liberatoria del professionista andrà valutato sulla base dei principi generali in tema di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.⁶⁹.

In ogni caso al consumatore deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni di natura extracontrattuale nel caso in cui sia configurabile un illecito civile ovvero una responsabilità per danno da prodotti difettosi (art. 114 ss. cod. cons.)⁷⁰.

14. La durata della garanzia

L'art. 132 cod. cons. reca la rubrica «Termini» e, infatti, al suo interno è contenuta la disciplina per così dire temporale della garanzia di conformità. Più precisamente, vi sono statuizioni in ordine alla durata della garanzia legale di conformità, alla decadenza del consumatore dai propri diritti inerenti al difetto di conformità in mancanza di una tempestiva denuncia e, infine, alla prescrizione dell'azione diretta a far valere il difetto di conformità.

La disposizione esordisce limitando la responsabilità del professionista nel senso di configurarla solo a condizione che il difetto di conformità si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna⁷¹.

⁶⁸ Cfr. Trib. Genova 22.2.2001, in *Pluris*.

⁶⁹ DALLA MASSARA T., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 744 ss.

⁷⁰ AGOSTINELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 555. Cfr. Trib. Palermo 22.3.2017, in *Quot. giur.*, 2017.

⁷¹ MONGILLO, *Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo*, cit., 163; AGOSTINELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 532; DE CRISTOFARO, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore*, cit., 162; CAPILLI, *La vendita di beni di consumo. Garanzie e rimedi*, Milano, 2007, 66; FADDA, *La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita dal codice civile al codice del consumo*, cit., 306; PINNA, *I termini nella disciplina delle garanzie e la direttiva 99/44/CE sulla vendita di beni di consumo*, in *Contratto e impresa Europa*, 2000, 527.

Prosegue con la previsione di un onere di denuncia del difetto di conformità sotto pena di decadenza dai diritti previsti dal precedente art. 130, comma 2, cod. cons. In questo caso, tuttavia, il termine per la denuncia decorre dalla data di scoperta del difetto da parte del consumatore. Viene escluso l'onere della denuncia per i casi in cui il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato.

Il comma 3 dell'art. 132 cod. cons. stabilisce una presunzione legale relativa stabilendo che il difetto che si manifesti entro sei mesi dalla consegna del bene esistesse già a tale momento, tranne che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene o con quella del difetto di conformità.

Infine, nell'ultimo comma, la norma in parola prevede il termine di prescrizione dell'azione del consumatore in ventisei mesi in relazione ai difetti di conformità che non siano stati dolosamente occultati dal professionista. La prescrizione dell'azione, tuttavia, non preclude al consumatore – convenuto per l'esecuzione del contratto – la possibilità di far valere in via di eccezione i propri diritti in relazione alla difformità del bene a condizione che gli stessi siano stati tempestivamente denunciati nel termine dei due mesi dalla scoperta e, comunque, prima della scadenza del termine di prescrizione.

La disposizione, che affronta temi decisamente rilevanti nell'ottica dell'effettività della tutela del consumatore⁷², è pervasa dall'esigenza di contemperare, nello spirito della direttiva della quale costituisce attuazione, le esigenze del mercato in termini di stabilità dell'operazione economica sottostante al contratto proiettata nel macrosistema della produzione, con la **tutela del consumatore**⁷³.

Come sopra rilevato il momento di decorrenza della garanzia biennale è quello della consegna del bene e ciò costituisce un'ulteriore testimonianza della centralità della consegna del bene nell'intera disciplina della vendita dei beni di consumo.

Si può affermare che il momento di decorrenza della garanzia biennale debba decorrere dall'ingresso del bene nella disponibilità materiale del consumatore⁷⁴. Non si può, infatti, attribuire rilevanza al diverso momento, centrale nella disciplina codicistica, del passaggio del rischio coincidente per la vendita di cose

⁷² COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, cit., 1284; CAPILLI, *La vendita di beni di consumo. Garanzie e rimedi*, cit., 66.

⁷³ CALVO, *Vendita e responsabilità per vizi materiali*, I, Napoli, 2007, 260.

⁷⁴ RICCI, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., cit., 346; AGOSTINELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 539; CAPILLI, *La vendita di beni di consumo. Garanzie e rimedi*, cit., 67; WINKLER, in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di DE CRISTOFARO-ZACCARIA, Padova, 2010, 873.

specifiche con la stipulazione del contratto e per quella di cose generiche con la loro individuazione⁷⁵.

Inoltre, avuto riguardo alla circostanza che la disciplina ha una portata trans-tipica, occorrerà distinguere tra le diverse ipotesi di contratti rientranti nell'ambito di applicazione della garanzia di conformità. E, così, ad esempio, nel caso in cui sia prevista un'installazione si dovrà far riferimento al momento in cui tale installazione è completata⁷⁶; nella stessa prospettiva, ove sia previsto un collaudo il termine biennale della garanzia dovrà decorrere dal positivo espletamento di questo⁷⁷.

In relazione all'individuazione della nozione di consegna occorre tenere conto dell'art. 61 cod. cons. nel testo introdotto dal D.Lgs. 21.2.2014, n. 21 in attuazione della Dir. UE 2011/83.

Tale disposizione, che ha richiamato l'attenzione della dottrina per le sue implicazioni rispetto alla disciplina dei beni di consumo⁷⁸, prevede, al comma 2, che l'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il **trasferimento della disponibilità materiale** o comunque del controllo dei beni al consumatore.

Nell'ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto beni usati, il termine di efficacia della garanzia potrà essere convenzionalmente ridotto senza, tuttavia, superare il limite di un anno.

Nel caso di sostituzione del bene all'esito di un difetto di conformità si ritiene che decorra un nuovo termine biennale della garanzia di conformità; diversamente, è stata esclusa tale possibilità nell'ipotesi in cui il rimedio esperito sia stato quello della riparazione⁷⁹.

15. La denuncia del difetto di conformità

Il termine bimestrale per la denuncia del difetto di conformità decorre dal momento della sua **scoperta** da parte del consumatore⁸⁰. A tal proposito, da un lato, si è prospettato di far riferimento alla **percepibilità del difetto** in termini

⁷⁵ COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, cit., 1290.

⁷⁶ COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, cit., 1291.

⁷⁷ AGOSTINELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 542.

⁷⁸ ADDIS, *La consegna nel codice del consumo riformato*, in *Contr.*, 2016, 5, 500 ss. e ivi ulteriori riferimenti bibliografici. Si veda anche CHERTI, *La disciplina della consegna nelle vendite ai consumatori*, in *Giur. it.*, 2014, 11, 2625 ss.

⁷⁹ ZACCARIA, *Sostituzione di accessori del bene compravenduto in adempimento di una garanzia convenzionale (prima parte)*, in *Studium iuris*, 2009, 385.

⁸⁰ Trib. Potenza 11.5.2011, in *Pluris*; Trib. Torre Annunziata 19.6.2009, in *Resp. civ.*, 2010, 11, 753, con nota di VANACORE.

di riconoscibilità dello stesso con l'ordinaria diligenza⁸¹; dall'altro, si è, invece, considerata l'oggettiva percezione del difetto, in un'ottica, evidentemente, di maggiore tutela per il consumatore⁸².

La denuncia del difetto di conformità non è assoggettata a particolari oneri morfologici e, pertanto – in linea con una tendenza dell'intera disciplina consumeristica – può essere considerato un **atto a forma libera**⁸³.

L'onere della denuncia può essere assolto, purché tempestivamente, anche mediante il medesimo atto giudiziale con il quale il consumatore intende esercitare i propri diritti.

Sul piano del contenuto non è necessario che la denuncia rappresenti dettagliatamente la natura del difetto ovvero le sue cause. Tuttavia, non è ammissibile una denuncia di contenuto estremamente generico che non consenta di riferirla ad uno specifico difetto di conformità, precludendo, così, anche la valutazione sulla sua tempestività.

Infine, occorre sottolineare che la denuncia del difetto è considerata un atto giuridico in senso stretto e, segnatamente, un **atto di partecipazione**. Si esclude che la denuncia abbia natura recettizia e, pertanto, al fine di precludere la decadenza è sufficiente che essa sia inviata dal consumatore al venditore entro il termine stabilito dal comma 2 dell'art. 132 cod. cons.⁸⁴.

È controverso se l'onere della denuncia sussista anche nel caso in cui il bene consegnato al consumatore configuri un'ipotesi di *aliud pro alio*. Ove si reputi che in tale circostanza sia applicabile la disciplina sul difetto di conformità, evidentemente, si deve concludere per la necessità della denuncia tempestiva; diversamente, escludendo tale ipotesi dal perimetro dei difetti di conformità, si deve negare l'esistenza dell'onere della denuncia⁸⁵.

Sul piano processuale può affermarsi che la decadenza del consumatore per omessa tempestiva denuncia del difetto di conformità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e deve essere eccepita dal venditore.

⁸¹ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 118; RICCI, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., cit., 333.

⁸² AGOSTINELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 547; WINKLER, in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di DE CRISTOFARO-ZACCARIA, cit., 874.

⁸³ COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, cit., 1294; GENOVESE AM., *Conformità al contratto e qualità delle tutele nella vendita*, Bari, 2005, 87 s. In giurisprudenza, nello stesso senso Trib. Genova 29.12.2008, in *Nuova giur. ligure*, 2009, 22 ss.; di segno contrario, GdP Bari 8.3.2006, in *Obbligazioni e contratti*, 2007, 511 ss. con nota critica di DI MARCO, *Forma e formalismo in tema di denuncia di non conformità nella vendita di beni di consumo*.

⁸⁴ CALVO, *Vendita e responsabilità per vizi materiali*, II, cit., 269.

⁸⁵ COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, cit., 1300 s. riporta le due posizioni con ampi riferimenti bibliografici.

In ordine all'onere della prova della tempestività della denuncia, per un verso, si è sostenuto — richiamando la giurisprudenza in relazione all'art. 1495 c.c. — che tale onere ricadrebbe nella sfera del compratore trattandosi di un elemento costituito dalla pretesa fatta valere con l'esercizio dei rimedi previsti dall'art. 130 cod. cons.⁸⁶ Per altro verso, e in un'ottica di favore per la posizione del consumatore, si è sostenuto che quest'ultimo non sarebbe gravato dall'onere di dimostrare la tempestività della denuncia. A tal riguardo si è valorizzato un elemento testuale del comma 2 dell'art. 132 cod. cons. nella parte in cui si prevede la decadenza del consumatore dai «diritti». Tale formula lascerebbe supporre che l'onere della denuncia sia fuori dal perimetro dei «diritti» e, pertanto, non sia un elemento costitutivo dell'azione di garanzia la cui prova ricade sul consumatore.⁸⁷

Il legislatore consumeristico ha escluso l'onere della denuncia nel caso in cui il difetto di conformità sia stato riconosciuto dal venditore o questi lo abbia occultato.

A tal riguardo, e muovendo dalla prima ipotesi di esclusione, si può osservare che appare necessario che il professionista non solo abbia riconosciuto l'esistenza del difetto, ma abbia esteso il suo riconoscimento anche alla circostanza che questo sussistesse al momento della consegna.⁸⁸

Venendo alla seconda ipotesi si può constatare una differenza tra la prosa del comma 2 dell'art. 132 cod. cons. che, sul punto, attribuisce rilevanza all'essere stato il difetto «occultato» dal venditore; e il comma 4 della medesima disposizione in cui si registra l'aggiunta al participio dell'avverbio «dolosamente».

Tale differenza letterale ha condotto una parte della dottrina a reputare che l'onere della denuncia possa essere escluso non solo quando il venditore abbia, con condotta commissiva, occultato l'esistenza del difetto di conformità, ma anche quando si sia limitato a tacere l'esistenza del vizio da lui conosciuta.⁸⁹

La posizione del consumatore è tutelata dalla disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 132 cod. cons. con la previsione, come si è anticipato, di una presunzione relativa a lui favorevole. Si tratta della presunzione che i difetti di

⁸⁶ CALVO, *Vendita e responsabilità per vizi materiali*, II, cit., 270; DE FRANCESCO, *Denuncia del difetto di conformità. Oneri della prova*, in *Studium iuris*, 2008, 735.

⁸⁷ AGOSTINELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 569 s.

⁸⁸ COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, cit., 1303; RICCI, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., cit., 342. Cfr. Trib. Messina 8.1.2016, in *Pluris*.

⁸⁹ DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1055; COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, cit., 1305 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna fossero già esistenti a tale data.⁹⁰

Tale previsione è temperata dalla precisazione che la presunzione non opera qualora sia incompatibile con la natura del bene o con quella del difetto di conformità.

È il caso, ad esempio, di beni facilmente deperibili o con scadenza molto breve. In ordine ai beni usati, piuttosto che reputare l'inapplicabilità assoluta della presunzione, sembra più corretto lo svolgimento di una valutazione che tenga conto delle concrete circostanze e, soprattutto, alla natura del difetto di conformità.⁹¹

16. La prescrizione dei rimedi

L'art. 5, Dir. CE 1999/44 prevedeva che se a norma della legislazione nazionale i diritti del consumatore in caso di difetto di conformità sono soggetti a prescrizione, quest'ultima non potesse avere una durata inferiore a due anni.

In sede di attuazione con la novella del codice civile e, successivamente, con le previsioni del codice del consumo il legislatore nazionale ha innalzato tale termine di prescrizione a 26 mesi.

Tale scelta, considerato il termine biennale di efficacia della garanzia e la decorrenza di questo dal momento della consegna e il termine di decadenza di due mesi per la denuncia del difetto di conformità, non sembra abbia adeguatamente tutelato la posizione del consumatore. Infatti, nel caso di insorgenza del difetto in prossimità della scadenza del termine biennale la tutela del consumatore appare seriamente compromessa se non, addirittura, esclusa.⁹²

⁹⁰ Si veda Trib. Torre Annunziata 19.7.2013, in *Pluris*; Trib. Padova 9.1.2015, *ibidem*. Decisamente rilevante sul punto è la decisione del C.d. Caso Faber della Corte UE, sez. I, 4.6.2015, n. 497, in *Nuova giur. comm.*, 2016, I, 5 ss. con nota di PATTI F.P., *Tutela effettiva del consumatore nella vendita: il caso "Faber"*. In commento alla medesima decisione si veda anche AZZARRI, *Integrazione delle fonti ed effettività delle tutele nella vendita dei beni di consumo*, in *Contr.*, 2015, 12, 1083 ss.

⁹¹ Si è sottolineato, richiamando la rivoluzionaria decisione delle Sezioni Unite 30.10.2001, 13533, in *Foro it.*, 2002, I, 769 ss., che la disposizione del comma 3 dell'art. 132 cod. cons. sarebbe da considerarsi inutile, se non addirittura dannosa per la posizione del consumatore. Tale disposizione, infatti, potrebbe condurre all'affermazione che, nonostante quanto statuito dalla citata sentenza, decorso il termine semestrale della presunzione il compratore sarebbe gravato dell'onere di provare che il difetto di conformità, posto alla base della contestazione sul corretto adempimento del venditore, sussistesse al momento della consegna. In questo senso ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 118; contra, tra gli altri, AGOSTINELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 586 ss.

⁹² PINNA, *I termini nella disciplina delle garanzie e la direttiva 99/44/CE sulla vendita di beni di consumo*, cit., 527 ss.; cfr. Trib. Genova 17.10.2013, in *Pluris*.

A tali considerazioni critiche sulla scelta legislativa devono aggiungersi anche quelle in ordine alla mancata disciplina della **sospensione** e dell'**interruzione** del termine prescrizione, nonostante il tema fosse presente nella direttiva comunitaria (cfr. considerando n. 18).

Nel silenzio della legge, comunque, si è affermato che l'offerta del professionista di riparazione o di sostituzione costituisca un atto interruttivo della prescrizione avendo un contenuto ricognitivo dei diritti del compratore⁹³. Del pari, può essere assegnata natura interruttiva all'attività del venditore finalizzata alla riparazione o alla sostituzione, ancorché non preceduta da un'offerta in tal senso⁹⁴.

Si è, poi, ipotizzato che abbia valenza interruttiva della prescrizione anche la richiesta stragiudiziale dei rimedi ripristinatori, creando una soluzione di continuità con l'opinione consolidata di segno contrario emersa con riguardo alla disciplina codicistica della compravendita.

Tuttavia, si è precisato che assegnando alla richiesta stragiudiziale una valenza interruttiva, affinché si ottenga l'effetto corrispondente è necessario che tale richiesta abbia il requisito della forma scritta e inequivocamente faccia emergere la volontà del consumatore di conseguire l'adempimento dell'obbligo di conformità attraverso il rimedio ripristinatorio prescelto⁹⁵.

Si è detto che il termine prescrizione di ventisei mesi non opera nell'ipotesi in cui i difetti di conformità siano stati «dolosamente occultati» dal venditore. L'avverbio contenuto nel comma 4 dell'art. 132 cod. cons. e non presente nel precedente comma 2 consente, come già rilevato, di reputare che le condotte rilevanti al fine di escludere il termine prescrizione dei ventisei mesi debbano avere

⁹³ AGOSTINELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 601; CHERTI, *La responsabilità del venditore e quella del produttore di beni di consumo*, in *Giur. it.*, 2016, 10, 2141 ss; in nota a GdP-Caserta 5/11/2015.

⁹⁴ COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, cit., 1309 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

⁹⁵ COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, cit., 1310 ss. In particolare, si osserva che «[...] Se la domanda di riparazione o sostituzione dovesse venire necessariamente formulata (anche ai fini di interrompere il decorso del termine prescrizione) in giudizio, si imporrebbe l'instaurazione di un contenzioso prima di tutto sproporzionato rispetto alla fase in cui versa il rapporto contrattuale (oltre che in rapporto agli scopi che il compratore persegue); da tale situazione discenderebbero, inoltre, consistenti inconvenienti e pregiudizi per il consumatore. Quest'ultimo sarebbe costretto ad affidare le sorti di una domanda per sua natura votata «nel bene e nel male» alla tempestività (perché con essa si intende giungere ad un celere ripristino della conformità del bene da parte del fornitore oppure — ove tale obbligo vada inadempito entro il «congruo termine», se ne constati l'eccessiva onerosità o l'impossibilità — ad una rapida decisione in merito alla opportunità di agire per lo scioglimento del vincolo contrattuale o per la riduzione del prezzo) alle lungaggini del processo civile (secondo il rito ordinario); egli poi resterebbe «non si deve dimenticarlo» privato per tutta la durata dello stesso del bene di consumo e delle utilità che da esso programmava di trarre [...]» (p. 1313).

una portata commissiva e, quindi, si debbano sostanziare nelle condotte rilevanti ai fini del dolo di matrice codicistica.

È opinione consolidata quella secondo la quale nel caso di doloso occultamento del difetto di conformità, per un verso, si applichi il termine di prescrizione decennale; per altro verso, possa trovare applicazione la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. fino al momento in cui il dolo non venga scoperto⁹⁶.

Si è, altresì, osservato che il doloso occultamento del difetto di conformità reca come conseguenza anche il venir meno dei limiti previsti dalla disciplina sulla gerarchia dei rimedi; con la conseguenza che il consumatore potrebbe agire direttamente con i rimedi edilizi⁹⁷.

Non può non essere osservato che, in tal caso, si verificherebbe una sorta di «doppio dolo» da parte del venditore, in quanto, oltre al dolo occultamento, si verificherebbe anche un dolo di omissione, in quanto il venditore omette di informare il consumatore della possibilità di agire direttamente con i rimedi edilizi.

17. Le garanzie convenzionali

Il titolo che contiene la disciplina della vendita dei beni di consumo colloca accanto alla garanzia legale di conformità le c.d. **garanzie commerciali**. In realtà, tale ultimo sintagma non compare nelle disposizioni che, invece, utilizzano, a tal proposito, il sintagma «garanzia convenzionale»⁹⁸.

E, infatti, nell'art. 128, comma 2, lett. c), cod. cons. si definisce come «garanzia convenzionale ulteriore»⁹⁹ qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari avente ad oggetto il rimborso del prezzo, la sostituzione, la riparazione o un altro intervento sul bene nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia corrispondente alle condizioni indicate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

Accanto a questa norma definitoria si pone quella contenuta nell'art. 133 cod. cons. che espone la disciplina specifica della garanzia convenzionale.

In sintesi, tale ultima norma prevede la vincolatività della garanzia convenzionale e alcuni contenuti necessari. Si tratta, in particolare, della specificazione che il consumatore è, comunque, titolare dei diritti nascenti dalla garanzia legale, impregiudicati dal rilascio della garanzia convenzionale. Della previsione che siano espressi in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli

⁹⁶ COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, cit., 1318 e ivi ulteriori riferimenti.

⁹⁷ BOCCHINI E., *Riconoscimento e occultamento dei difetti nella vendita di beni di consumo*, in *Studi offerti ad Antonio Venditti*, Napoli, 2009, 199.

⁹⁸ MAZZANTINI, *La garanzia convenzionale ulteriore*, in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, cit., 1322 s.; DELOGU, *Le garanzie convenzionali*, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, cit., 503.

⁹⁹ Sul valore dell'aggettivo «ulteriore» DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1068; NUZZO-MATE, in *La vendita di beni di consumo*, Commentario a cura di BIANCA C.M., Padova, 2006, 33 ss.; CHERTI, *Le garanzie convenzionali nella vendita*, Padova, 2004, 123 s.

elementi essenziali per farla valere (compresi la durata, l'estensione territoriale e i dati identificativi del soggetto che la offre).

Si dispone la possibilità che il consumatore possa chiedere di avere la disponibilità della garanzia convenzionale per iscritto o su supporto duraturo accessibile e che la garanzia convenzionale sia redatta in lingua italiana e con forma tipografica adeguata.

Infine, chiude l'art. 133 cod. cons., l'affermazione che la mancanza dei requisiti prescritti non determina l'invalidità della garanzia convenzionale con la possibilità, quindi, del consumatore di esigerne applicazione.

Sotto il **profilo soggettivo**, la definizione della garanzia convenzionale contenuta nell'art. 128 cod. cons. che fa riferimento a «un venditore» o a «un produttore» consente di affermare che la garanzia possa essere rilasciata non solo dal venditore finale del bene al consumatore, ma anche dal produttore di tale bene e da qualunque altro soggetto intermedio della catena distributiva¹⁰⁰.

Tuttavia, mentre nell'ipotesi in cui la garanzia sia rilasciata dal venditore finale essa si attegge a pattuizione accessoria del contratto di vendita ed è contenuta, di regola, in apposite clausole; nel caso in cui sia rilasciata dal produttore o da un venditore diverso da quello finale sarà oggetto di un autonomo negozio, ancorché collegato a quello intervenuto con il consumatore¹⁰¹.

Emerge, immediatamente, la rilevanza delle garanzie convenzionali nelle **dinamiche del mercato** e della **distribuzione dei beni** poiché esse costituiscono un elemento fondamentale nel compimento delle scelte di consumo. Infatti, a parità di condizioni economiche la scelta del consumatore è influenzata in modo significativo dalla presenza dei «servizi accessori» previsti dalle garanzie convenzionali¹⁰².

Le garanzie convenzionali possono avere contenuti variegati e sono il territorio sul quale si misura la fantasia degli operatori commerciali per intercettare le scelte di consumo. Si pensi al settore automobilistico nel quale l'estensione della garanzia, di solito, è correlata al prezzo del bene e alla sua qualità.

¹⁰⁰ DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1066; DALPANE-SPONZILLI, in *La vendita dei beni di consumo. Commentario agli artt. 1519-bis-1519-nonies cod. civ.*, a cura di BERTI, Milano, 2004, 94 ss.; RABITI M., *Garanzie convenzionali nella vendita di beni di consumo: tra promessa al pubblico e regole di formazione del contratto*, in *Contratto e impresa Europa*, 2008, 1529; NADDEO, *La vendita di beni di consumo*, in *La tutela del consumatore*, a cura di STANZIONE-MUSIO, in *Tratt. Bessone*, XXX, Torino, 2009, 567. Cfr., in giurisprudenza, Trib. Pisa 5.6.2015, in *Pluris*.

¹⁰¹ DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1066; MAZZANTINI, *La garanzia convenzionale ulteriore*, cit., 1324 s.

¹⁰² DE NOVA, *La proposta di direttiva sulla vendita e la garanzia dei beni di consumo*, in *Riv. dir. privato*, 1997, 23; CHERTI, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., cit., 352 ss.

temporale della garanzia legale costituisce un'operazione di marketing particolarmente efficace¹⁰³.

È evidente, sotto tale ultimo aspetto, che il terreno delle garanzie convenzionali costituisce il luogo di elezione della **pubblicità ingannevole** e, pertanto, sollecita la prudenza del consumatore e il rigore dell'interprete¹⁰⁴.

Oggetto delle garanzie convenzionali potrà essere, ad esempio, la deroga alla gerarchizzazione dei rimedi legali ovvero alla presunzione relativa di cui al comma 3 dell'art. 132 cod. cons. con la previsione di considerare esistente al momento della consegna anche i difetti che si manifestino dopo il semestre previsto dalla disposizione da ultimo citata¹⁰⁵.

Si è sottolineato che la semplice specificazione di qualità e caratteristiche del bene, non accompagnata dall'obbligo di eseguire interventi sul bene o di rimborsare il prezzo non può essere considerata una garanzia convenzionale. Tali essendo solo quelle in cui si coniugano la descrizione di cui si è detto e la previsione dell'obbligo di intervento o di rimborso¹⁰⁶.

Ciò reca come conseguenza che nel primo caso al consumatore potrà essere riconosciuta solo la tutela legale disegnata dagli artt. 129, 130 e 132 cod. cons.

L'art. 133 cod. cons., nell'ottica di tutelare l'affidamento del consumatore, attribuisce alla garanzia convenzionale **carattere vincolante** e, soprattutto, estende la vincolatività non solo alla dichiarazione del garante contenuta nella garanzia, ma anche — in linea con altre previsioni sulla vendita dei beni di consumo — alle **dichiarazioni pubblicitarie**.

È evidente che tale estensione è volta ad evitare che dichiarazioni pubblicitarie propagandistiche sul perimetro della garanzia del bene generino un'alterazione delle scelte del consumatore, senza essere accompagnata da un effettivo innalzamento della tutela di quest'ultimo.

Le dichiarazioni pubblicitarie rilevanti non sono solo quelle che attengono espressamente alla garanzia convenzionale, ma, in generale, tutti i **messaggi pubblicitari** relativi al bene di consumo¹⁰⁸.

Si è posto, tuttavia, il problema relativo all'ipotesi in cui sussista un contrasto tra il contenuto della garanzia convenzionale per come ricavabile dalla

¹⁰³ FOLLIERI, *La garanzia di buon funzionamento*, in *Obbligazioni e contratti*, 10, 2011, 665 ss. dove si tracciano le differenze tra garanzia convenzionale del codice del consumo e garanzia di cui all'art. 1512 c.c.

¹⁰⁴ DELOGU, *Garanzie nelle vendite di beni di consumo e pratiche scorrette: l'attività dell'Antitrust a tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori*, in *Contratto e impresa*, 2010, 2, 907 ss.

¹⁰⁵ MAZZANTINI, *La garanzia convenzionale ulteriore*, cit., 1326.

¹⁰⁶ DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1067.

¹⁰⁷ NADDEO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 567.

¹⁰⁸ DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1070 ss.; MAZZANTINI, *La garanzia convenzionale ulteriore*, cit., 1330.

dichiarazione di garanzia e quello desumibile, invece, dalle dichiarazioni pubblicitarie.

Sul punto, per un verso si è sostenuto che dovrebbe attribuirsi prevalenza al contenuto più favorevole per il consumatore¹⁰⁹; per altro verso, che le dichiarazioni pubblicitarie debbano avere prevalenza su quelle contenute nella c.d. dichiarazione di garanzia. Ciò perché nel processo che conduce il consumatore alla propria scelta è verosimile che quest'ultimo appunti la propria attenzione più sul **momento pubblicitario** che sul contenuto della dichiarazione di garanzia.

In questa prospettiva, si è sottolineata la necessità di richiamare nella fase che precede la stipulazione del contratto l'attenzione del consumatore sulle diversità che corrono tra il contenuto della garanzia convenzionale «pubblicizzata» e quello desumibile dalla dichiarazione di garanzia. Intervenuta la stipulazione del contratto, invece, le dichiarazioni pubblicitarie dovranno prevalere, a meno che non intervenga un apposito accordo derogatorio tra il soggetto che ha rilasciato la garanzia e il consumatore¹¹⁰.

Il legislatore sulla vendita dei beni di consumo, consapevole della circostanza che il consumatore sia spesso ignaro del contenuto della garanzia legale di conformità e dei diritti da questa riconosciuti, si preoccupa di stabilire che la dichiarazione di garanzia convenzionale debba specificare al consumatore che quest'ultima non pregiudica i diritti di fonte legale scaturenti dalla difformità del bene¹¹¹.

Nella medesima ottica debbono essere lette le ulteriori previsioni che, pur non spingendosi al punto di porre un onere morfologico per la dichiarazione di garanzia, si preoccupano di garantirne la chiarezza e la trasparenza.

Più in particolare, si deve osservare che la dichiarazione di garanzia ha forma libera, ancorché il legislatore abbia previsto che, su richiesta del consumatore, debba essere resa disponibile per iscritto o su supporto duraturo accessibile¹¹².

Tale previsione si espone a una considerazione critica. Infatti, nell'ottica di maggior tutela del consumatore sarebbe stato preferibile imporre un onere di forma scritta della dichiarazione di garanzia convenzionale attraverso la redazione di un documento da mettere a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto¹¹³.

¹⁰⁹ LUMINOSO, *La compravendita. Corso di diritto civile*, Torino, 2011, 381.

¹¹⁰ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 130.

¹¹¹ Cfr. Cass. 27.7.2017, n. 18610, in *Pluris*.

¹¹² DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1072; MAZZANTINI, *La garanzia convenzionale ulteriore*, cit., 1332.

¹¹³ DELOGU, *Le garanzie convenzionali*, cit., 519.

In ogni caso, si prevede che la dichiarazione di garanzia – in linea di continuità con altre disposizioni del codice del consumo – debba indicare con chiarezza e trasparenza il proprio oggetto e gli elementi essenziali per farla valere da parte del consumatore, specificando l'estensione temporale, territoriale¹¹⁴ e gli elementi identificativi dei soggetti garanti e tenuti ad eseguire il rimborso del prezzo o gli interventi sul bene.

Nell'ottica della trasparenza deve essere, infine, letta la previsione che la dichiarazione di garanzia convenzionale sia redatta in lingua italiana e ciò appare tanto più necessario se si considera, da un lato, che la garanzia convenzionale può essere rilasciata anche dal produttore o da altri venditori intermedi e, dall'altro, la natura globale del mercato, anche attraverso l'utilizzo del commercio elettronico, dei beni di consumo.

Il mancato rispetto nella dichiarazione di garanzia di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 133 cod. cons. non si converte in un profilo di invalidità della garanzia convenzionale. Infatti, l'ultimo comma della medesima norma precisa che la garanzia convenzionale rimanga comunque **valida** con la possibilità del consumatore di avvalersene.

Tale previsione – che mal si concilia con l'utilizzo del verbo «deve» contenuto nel comma 2 dell'art. 133 cod. cons. – impone, allora, di verificare quali siano le conseguenze, diverse dall'invalidità, della violazione¹¹⁵.

Si è rilevato, al riguardo, che la violazione delle prescrizioni sul contenuto minimo della garanzia convenzionale espone il garante a responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.¹¹⁶. Inoltre, l'omessa trasparenza del contenuto della garanzia convenzionale comporterà, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35 cod. cons. un'interpretazione favorevole al consumatore ove sorgano dubbi interpretativi¹¹⁷.

Un aspetto particolare concerne le conseguenze della sostituzione del bene nel caso in cui la garanzia convenzionale abbia un'efficacia temporale più estesa di quella legale. Più precisamente occorre valutare se, rispetto al bene sostituito trovi applicazione la garanzia convenzionale.

Al riguardo si è sottolineato, in primo luogo, che la richiesta di avvalersi della garanzia convenzionale fa sorgere in capo al consumatore il diritto a pretendere l'intervento previsto; diritto sottoposto al termine ordinario di prescrizione decennale e, dunque, azionabile, in caso di inadempimento, anche oltre il termine di efficacia temporale della garanzia convenzionale.

¹¹⁴ CORSO, *Della vendita dei beni di consumo*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2005, 167.

¹¹⁵ CORSO, *Della vendita dei beni di consumo*, cit., 169.

¹¹⁶ MANIACI, in *Commentario al codice del consumo*, cit., 615.

¹¹⁷ DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1072.

Inoltre, è stato osservato che, intervenuta la sostituzione, eventuali difetti che si manifestino successivamente potranno rientrare nell'ambito di operatività della garanzia convenzionale solo ove intervengano nel periodo di efficacia della stessa, dovendosi escludere che la sostituzione comporti la decorrenza di un nuovo termine di efficacia della garanzia convenzionale¹¹⁸.

L'art. 128, comma 2, lett. c), cod. cons. nel definire la garanzia convenzionale (ulteriore) valorizza testualmente la circostanza che tale garanzia sia «**senza costi supplementari**» per il consumatore.

Movendo da (e limitandosi a) tale dato testuale si dovrebbe ipotizzare che siano escluse dal perimetro di applicazione della disciplina dell'art. 133 cod. cons. — con tutte le tutele ivi previste per il consumatore — le ipotesi in cui la garanzia convenzionale sia prestata a fronte del **pagamento di un corrispettivo**.

Tale conclusione non appare condivisibile. Infatti, ove si accedesse ad essa si dovrebbe concludere che la presenza di un «corrispettivo» della garanzia convenzionale precluda al consumatore l'accesso alle tutele previste dalla normativa consumeristica.

Il risultato ermeneutico sarebbe paradossale in quanto ove il consumatore riceva gratuitamente la garanzia convenzionale la sua tutela sarebbe maggiore rispetto a quella configurabile nel caso in cui per la medesima garanzia sia stato costretto a versare un corrispettivo.

Tale aporia è risolta dalla dottrina facendo applicazione della statuizione generale contenuta nell'art. 134 cod. cons. e ipotizzando, dunque, una **nullità della garanzia convenzionale** nella parte in cui comporti «costi supplementari» per il consumatore¹¹⁹.

18. Il diritto di regresso

L'art. 131 cod. cons. — che, al pari dell'art. 1519-*quinquies* c.c. di contenuto identico, ha dato attuazione all'art. 4, Dir. CE 1999/40 — disciplina il **diritto di regresso** del venditore. L'attenzione del legislatore consumeristico si sposta, attraverso tale disposizione, dal rapporto tra il venditore finale e il consumatore al rapporto, precedente a questo, tra il venditore finale, i precedenti venditori e il produttore, ovvero la **catena contrattuale distributiva del bene**.

¹¹⁸ ZACCARIA, *Sostituzione di accessori del bene compravenduto in adempimento di una garanzia convenzionale (prima parte)*, cit., 524 ss.

¹¹⁹ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 32; MANNINO, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 67 ss.; MAZZANTINI, *La garanzia convenzionale ulteriore*, cit., 1338 s.

In sintesi, la disposizione prevede che qualora il venditore risulti responsabile nei confronti del consumatore per un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad una omissione dei citati soggetti e di qualsiasi altro intermediario ha diritto di regresso nei confronti di coloro che sono responsabili del difetto di conformità.

Tale diritto di regresso può essere oggetto di rinuncia o di patto contrario e può essere esercitato dal venditore finale dopo aver ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore e nel termine di un anno dall'esecuzione della prestazione al fine di ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

L'utilizzo del lemma «regresso» — tradizionalmente collegato all'esistenza di un'obbligazione solidale e all'azione riconosciuta nei confronti degli altri responsabili solidali al debitore che abbia adempiuto l'obbligazione — nella fattispecie in esame non importa l'affermazione di una responsabilità solidale nei confronti del consumatore tra il venditore finale e gli altri soggetti della catena contrattuale¹²⁰.

Con riferimento a quest'ultima si è osservato che la presenza dell'aggettivo «distributiva» esclude che vi possano rientrare i trasferimenti che si coniughino con una significativa trasformazione. Quest'ultima, infatti, determina un'interruzione della catena contrattuale e mette capo ad una diversa (e ulteriore) catena distributiva¹²¹.

È necessario, inoltre, che tutti gli «anelli» della catena distributiva abbiano la natura di soggetti professionisti¹²².

Il presupposto del diritto di regresso è costituito dalla circostanza che il difetto di conformità che espone il venditore finale a responsabilità nei confronti del consumatore sia imputabile al produttore, ad un venditore intermedio o a qualsiasi altro intermediario.

¹²⁰ CASTRONOVO, *Il diritto di regresso del venditore finale nella tutela del consumatore*, in ALESSI R. (a cura di), *La vendita di beni di consumo*, Milano, 2005, 121 s.; IURILLI, *Autonomia contrattuale e garanzie nella vendita di beni di consumo*, cit., 219; CICALA, *Il diritto di regresso*, in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, cit., 1269 s. dove si osserva che «[...] Non si può, tuttavia, almeno in questo caso, rimproverare il legislatore nazionale di imprecisione terminologica, in quanto lo stesso cod. civ. conosce ipotesi disgiunte dalla solidarietà passiva [...] Per evitare ogni possibile confusione, può tuttavia osservarsi che in luogo di "regresso" sarebbe stato forse più opportuno usare la parola "rivalsa", in modo da evitare con linguaggio univoco l'assenza di una posizione comune del soggetto responsabile e del venditore finale di fronte al consumatore [...]». Si veda anche COLOMBI CIACCHI, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., cit., 293.

¹²¹ CALVO, *Vendita e responsabilità per vizi materiali*, II, cit., 322.

¹²² CICALA, *Il diritto di regresso*, cit., 1272.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, tuttavia, ancorché la condotta dell'intermediario sia rilevante per il sorgere del diritto di regresso, il soggetto titolare del corrispondente obbligo sarà colui che è tenuto a rispondere dell'operato dell'intermediario: il quale, quindi, non è il soggetto legittimato passivo dell'azione di regresso.

Si è sottolineato che la responsabilità del produttore e degli altri venditori intermedi, generata da una loro condotta commissiva o omissiva eziologicamente collegata al difetto di conformità, prescinde dall'elemento della colpevolezza essendo sufficiente il mero nesso causale della condotta con il difetto di conformità del bene venduto al consumatore¹²³.

Diverse sono le opinioni in ordine alla natura della responsabilità inerente all'esercizio del diritto di regresso. Per un verso, si attribuisce natura sanzionatoria alla fattispecie rilevando l'esistenza di un'obbligazione di fonte legale consistente nel far pervenire all'ultimo anello della catena contrattuale distributiva un bene esente da difetti di conformità¹²⁴; per altro verso, ma nella medesima prospettiva sanzionatoria, la responsabilità avrebbe una natura extracontrattuale¹²⁵; per altro verso ancora, e in posizione critica rispetto alle opinioni appena esposte, si esclude che il fondamento del regresso sia ravvisabile in un illecito e si assegna alla responsabilità natura oggettiva¹²⁶. Infine, si è prospettato che l'azione di regresso sia qualificabile come una speciale azione di ingiustificato arricchimento¹²⁷.

In ogni caso, si è osservato che altro è l'azione di regresso di cui all'art. 131 cod. cons., altro sono le diverse azioni contrattuali che trovano fondamento nel rapporto tra il venditore finale e il penultimo anello della catena contrattuale distributiva¹²⁸.

L'art. 131 cod. cons. limita il contenuto del diritto di regresso alla «reintegrazione di quanto prestato» dal venditore finale al consumatore all'esito dell'esercizio dei rimedi in presenza di un difetto di conformità. Inoltre, l'azione di regresso presuppone che il venditore finale «abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore».

¹²³ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 107; BILOTTI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 501.

¹²⁴ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 105.

¹²⁵ BORTOLOTTI, *Azione di regresso e vendite a catena*, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, cit., 469; COLOMBI CIACCHI, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATI S., cit., 307 ss.

¹²⁶ CASTRONOVO, *Il diritto di regresso del venditore finale nella tutela del consumatore*, cit., 136 ss.

¹²⁷ LUMINOSO, *La compravendita. Corso di diritto civile*, cit., 393.

¹²⁸ CICALA, *Il diritto di regresso*, cit., 1276.

Ciò, da un lato, comporta che l'azione di regresso possa essere esperita, nel termine prescrizionale annuale, solo dopo che il venditore finale abbia effettivamente posto in essere le condotte rimediali a favore del consumatore¹²⁹. Non sarà, pertanto, configurabile un diritto ad ottenere un'anticipazione delle spese necessarie per dare esecuzione al rimedio. Inoltre, il termine di prescrizione decorrerà dal completamento del rimedio e, quindi, nel caso di riparazione dal momento conclusivo delle relative operazioni; nel caso di sostituzione dalla consegna del nuovo bene; nel caso di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto dal momento in cui è stato eseguito il rimborso parziale o totale a favore del consumatore.

Dall'altro lato, non tutte le conseguenze pregiudizievoli generate in capo al venditore finale dal difetto di conformità potranno essere oggetto del diritto di regresso. Il venditore finale, infatti, avrà diritto ad ottenere dal soggetto responsabile solo la «reintegrazione di quanto prestato». Ciò significa che, nel caso di riparazione il regresso sarà limitato ai costi delle relative operazioni; nel caso di sostituzione ai costi sopportati per acquisire il bene sostitutivo; nel caso della riduzione del prezzo alle somme restituite o non incassate; nel caso della risoluzione del contratto alle somme versate al consumatore in adempimento degli obblighi restitutori e di rimborso, detratto il valore del bene eventualmente riconsegnato dal consumatore¹³⁰.

Qualora il consumatore abbia agito nei confronti del venditore finale per ottenere il risarcimento del danno, in aggiunta o in alternativa, ai rimedi di cui all'art. 130 cod. cons., il diritto di regresso sarà limitato al rimborso delle sole somme pagate per compensare il danno consistente nella diminuzione del valore economico del bene a causa del difetto di conformità, dovendosi, invece, escludere le somme inerenti ad altri e diversi danni¹³¹. Su tale ultimo profilo si deve, tuttavia, registrare un'opinione di segno diverso che esclude dal perimetro del diritto di regresso le somme pagate dal venditore non per ottemperare ai rimedi dell'art. 130 cod. cons. e, dunque, il risarcimento del danno¹³².

Occorre, infine, fermare l'attenzione sulla previsione contenuta nell'art. 131 cod. cons. in ordine alla possibilità che il diritto di regresso possa essere oggetto di un patto contrario ovvero di una rinuncia da parte del venditore finale.

¹²⁹ Trib. Torino 6.3.2009, in *Resp. civ.*, 2010, 490 ss. con nota di OMODEI SALE, *Responsabilità del venditore per difetto di conformità e tutela del medesimo in seguito all'esercizio dei rimedi spettanti al consumatore*.

¹³⁰ DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 1078; di segno contrario, BILOTTI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 505 s.

¹³¹ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 112.

¹³² BILOTTI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 505; BORTOLOTTI, *Azione di regresso e vendite a catena*, cit., 483.

Movendo da quest'ultima ipotesi si è posto il problema della rinuncia del diritto di regresso nei confronti di tutti i soggetti della catena contrattuale distributiva che sia stata, tuttavia, comunicata solo ad uno di essi.¹³³ Secondo un'opinione, in assenza di un'espressa riserva del diritto verso gli altri responsabili della catena contrattuale distributiva, la rinuncia dovrebbe essere considerata efficace nei confronti di tutti i soggetti astrattamente responsabili.¹³⁴ Di segno diverso, invece, è l'opinione che – attribuendo alla rinuncia in parola la natura di remissione e facendo applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1236 c.c. – limiti l'effetto estintivo del diritto di regresso solo in relazione al soggetto a cui sia stata indirizzata la rinuncia e, conseguentemente, ipotizza la possibilità di agire ex art. 131 cod. cons. nei confronti degli altri soggetti eventualmente responsabili.¹³⁵

In merito alla possibilità di escludere il diritto di regresso mediante «patto contrario» merita di essere segnalata la posizione che configura un contratto a favore del terzo nel caso in cui intervenga un «patto contrario» tra il venditore finale e il proprio dante causa con il quale si convenga la dismissione del diritto a favore di tutti i soggetti della catena contrattuale distributiva con l'ulteriore conseguenza che l'effetto dismissivo si produce a favore degli altri soggetti (terzi) indipendentemente dalla comunicazione a ciascuno di essi.¹³⁶

19. Il carattere imperativo delle disposizioni

L'art. 134 cod. cons. riproduce la rubrica dell'art. 7 della Direttiva della quale costituisce attuazione che, emblematicamente, utilizza l'espressione «Carattere imperativo delle disposizioni». Tale formula trova giustificazione nel considerando n. 22 del provvedimento comunitario nel quale si precisa che sarebbe compromessa la tutela giuridica garantita al consumatore se le parti potessero di comune accordo limitare o escludere i diritti di quest'ultimo. Tale conclusione è predicata anche per le clausole che presumono che il consumatore fosse a conoscenza di tutti i difetti di conformità esistenti al momento della conclusione del contratto.

L'art. 134 cod. cons., movendo da tale presupposto, ha previsto la nullità di ogni patto anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità e volto ad escludere o limitare, anche indirettamente, i diritti riconosciuti dagli artt. 128 ss. Tale previsione si coniuga con la precisazione che la nullità possa essere fatta valere solo dal consumatore e possa essere rilevata d'ufficio dal giudice.

¹³³ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 116.

¹³⁴ CICALA, *Il diritto di regresso*, cit., 1278 ss.

¹³⁵ CICALA, *Il diritto di regresso*, cit., 1279 ss.; di segno contrario, CALVO, *Vendita e responsabilità per vizi materiali*, II, cit., 331.

Si è opportunamente osservato che anche in tale circostanza, come, in linea generale, nell'intera disciplina consumeristica, non è configurabile una compressione dell'autonomia privata in ragione delle esigenze di protezione del consumatore, ma una correzione o integrazione dell'autonomia privata al fine di consentire che essa possa esplicarsi in una condizione di parità sostanziale, tenuto conto dell'asimmetria strutturale che caratterizza la posizione del consumatore.¹³⁶ E ciò, non solo nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, ma anche in una prospettiva di tutela del mercato.¹³⁷ Insomma, una composizione delle esigenze del consumatore e del mercato che caratterizza l'intera disciplina della vendita dei beni di consumo.

Prima di soffermare l'attenzione sul perimetro dei patti indicati nell'art. 134 cod. cons. appare opportuno svolgere alcune considerazioni sulla previsione della loro nullità che assume carattere relativo e che è coniugata con la rilevanza d'ufficio.

La nullità relativa è ormai strumento consolidato dell'ordinamento giuridico per offrire protezione a determinate categorie di contraenti e, tra queste, a quella dei consumatori.¹³⁸ La sua natura non è più ricostruita in termini eccezionali rispetto alla categoria codicistica e ciò apre la strada anche alla sua applicazione analogica.¹³⁹

Si è posto, tuttavia, il problema inerente alla compatibilità della previsione di una nullità relativa e, al tempo stesso, della rilevanza d'ufficio da parte del giudice. È ciò che accade nella norma in esame.

A fronte dell'opinione che ha ritenuto logicamente incompatibili le due previsioni, si colloca la posizione di chi ha proposto una lettura teleologicamente orientata ad offrire, comunque, tutela alla posizione del consumatore. In questa prospettiva, il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità può essere esercitato nelle ipotesi in cui, tenendo conto delle concrete circostanze, esso determini un vantaggio per la posizione del consumatore.¹⁴⁰

¹³⁶ SINISCALCHI, *La nullità dei patti lesivi dei diritti del consumatore*, in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, cit., 1342 ss. che richiama la posizione di BENEDETTI-G., *Tutela del consumatore e autonomia contrattuale*, in VETTORI (a cura di), *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 1999, 808 e di IRTI, *Persona e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 293. Si veda anche COLOMBI-CIACCHI, *La libertà contrattuale come diritto fondamentale dell'UE*, in *Obbligazioni e contratti*, 2010, 136 ss.

¹³⁷ DI NELLA, *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*, Napoli, 2003.

¹³⁸ SINISCALCHI, *La nullità dei patti lesivi dei diritti del consumatore*, cit., 1346 ss. e ivi ampi riferimenti bibliografici sul tema della nullità relativa.

¹³⁹ Sia consentito un rinvio a BENINCASA, *Formalismo e contratto di locazione*, Milano, 2004, 95 ss.

¹⁴⁰ SINISCALCHI, *La nullità dei patti lesivi dei diritti del consumatore*, cit., 1356; IURILLI, *Autonomia contrattuale e garanzie nella vendita di beni di consumo*, cit., 241 s.

Si pone, inoltre, un diverso problema connesso alla circostanza che l'art. 134 cod. cons. non chiarisce, espressamente, se la nullità dei patti comporti la nullità dell'intero contratto.

A tal riguardo, richiamando altri settori della disciplina consumeristica in cui si afferma espressamente che la nullità di singole clausole non travolge l'intero contratto e le riflessioni svolte sull'interpretazione dell'art. 1419 c.c. in un'ottica di depotenziamento del limite relativo alla volontà ipotetica dei contraenti, si è affermato che anche nell'ipotesi dell'art. 134 cod. cons. la nullità dei singoli patti non può essere estesa all'intero contratto¹⁴¹.

L'art. 134 cod. cons., al comma 1, fa riferimento ai **patti anteriori** alla comunicazione al venditore del difetto di conformità introducendo, così, un criterio temporale di applicazione della disposizione e della nullità ivi prevista.

Nulla si prevede in relazione ai **patti posteriori** i quali, quindi, sembrerebbero validi. Tuttavia, sono state espresse alcune critiche a tale conclusione evidenziando, da un lato, che tali patti, intervenendo tra un professionista e un consumatore sarebbero, comunque, sottoposti alla disciplina prevista dagli artt. 33 ss. cod. cons.; dall'altro, che la disposizione di cui all'art. 135, comma 1, cod. cons. stabilisce che le disposizioni sulla vendita dei beni di consumo, e tra esse l'art. 134, non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. Ebbene, tra tali norme è stato richiamato l'art. 36, comma 2, cod. cons. e la nullità ivi prevista con la conseguenza che anche i patti posteriori che siano volti ad escludere o limitare i diritti del consumatore conseguenti ad un difetto di conformità dovrebbero essere considerati nulli¹⁴².

La nullità configurata dall'art. 134 cod. cons. colpisce i patti che escludono o limitano, anche in via indiretta, i diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina della vendita dei beni di consumo.

¹⁴¹ DELOGU, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, 558; SINISCALCHI, *La nullità dei patti lesivi dei diritti del consumatore*, cit., 1360.

¹⁴² SINISCALCHI, *La nullità dei patti lesivi dei diritti del consumatore*, cit., 1365 ss. dove si rileva che «[...] L'esatta ricostruzione dell'art. 134, primo comma, cod. consumo sulla base di quanto osservato, conduce inevitabilmente alla conclusione che, con riguardo alla disciplina dei patti limitativi della responsabilità del venditore successivi alla comunicazione del difetto di conformità, si sia in presenza di una disposizione superflua perché l'inammissibilità di qualsiasi interpretazione che se ne faccia nel senso di ammettere esclusioni o limitazioni dei diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento la riduce al ruolo di una disposizione che non potrebbe limitarsi che a dettare una regola già presente nel sistema. Del resto, per sostenere la tesi contraria l'unico argomento che potrebbe trarsi — oltre l'evidente inutilità della disposizione — è lo scolastico canone *inclusio unius, exclusio alterius* ricavato dalla considerazione che la nullità è espressamente disposta solo per i patti anteriori alla comunicazione al venditore del difetto di conformità [...]» (p. 1369).

Ciò comporta, innanzitutto, che rientrino in tale ambito tutti i patti che comportino una deroga pattizia alla disciplina dei rimedi ripristinatori ed edilizi disegnata dall'art. 130 cod. cons.¹⁴³.

Non sono, invece, colpiti da nullità, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 134, comma 2, cod. cons. i patti che, in relazione ai contratti di vendita aventi ad oggetto **beni usati**, limitino la responsabilità del venditore ex art. 132, comma 1, cod. cons. ad un periodo inferiore al biennio ma, comunque, non al di sotto di un anno.

Del pari, tenuto conto del riferimento anche all'incidenza indiretta, possono essere reputati colpiti da nullità anche i patti con i quali si incida sulle modalità di esercizio dei rimedi quali potrebbero essere quelli volti a precisare la nozione di difetto di lieve entità, di spese irragionevoli, di eccessiva onerosità, di notevoli inconvenienti¹⁴⁴. Ciò tutte le volte in cui tali patti, in concreto, realizzino un abbassamento della tutela del consumatore per come desumibile, in una prospettiva globale, dalle norme sulla vendita dei beni di consumo.

Si è escluso che rientrino nel perimetro di applicazione dell'art. 134 cod. cons. i patti che limitino o escludano diritti diversi da quelli previsti espressamente dalla disciplina della vendita dei beni di consumo come il diritto al risarcimento del danno¹⁴⁵. Sul punto, tuttavia, si è sottolineato che tali previsioni resterebbero, comunque, assoggettate all'applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie e, dunque, sarebbero colpiti da nullità ex art. 36, comma 2, cod. cons.

Infine, si è precisato che, nonostante la disposizione utilizzi il lemma «patto» essa debba intendersi riferita anche agli **atti unilaterali** con i quali il consumatore operi una rinuncia ai diritti riconosciuti dalla disciplina inderogabile. Analogamente, rientrano nel perimetro di applicazione dell'art. 134 cod. cons. anche gli accordi conclusi dal consumatore con soggetti diversi, come nel caso della garanzia convenzionale, che realizzino, comunque, una violazione del carattere imperativo della disciplina¹⁴⁶.

Il carattere imperativo delle disposizioni sulla vendita dei beni di consumo e l'esigenza di tutela del consumatore ispirano anche l'ultimo comma dell'art. 134 cod. cons. Tale disposizione prevede la nullità delle clausole che prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario abbiano l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalla

¹⁴³ ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, cit., 551.

¹⁴⁴ DELOGU, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, cit., 538; SINISCALCHI, *La nullità dei patti lesivi dei diritti del consumatore*, cit., 1371.

¹⁴⁵ LUMINOSO, *La compravendita*, cit., 384; in senso contrario, PISCIOTTA, *Scambio di beni di consumo e modelli codicistici di protezione dell'acquirente*, cit., 47.

¹⁴⁶ DELOGU, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, cit., 509.

disciplina consumeristica di matrice europea; ciò laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La disposizione, non estranea all'ordinamento in altri settori caratterizzati dalla medesima esigenza di protezione¹⁴⁷, trova applicazione solo qualora il rinvio ad una legislazione straniera trovi la propria origine in una clausola contrattuale e non anche in un criterio oggettivo di collegamento¹⁴⁸.

Inoltre, stante il dato letterale, l'art. 134, comma 3, cod. cons. non trova applicazione qualora la clausola operi un rinvio ad uno Stato membro, ancorché la disciplina della vendita dei beni di consumo presente in tale stato contenga un livello di tutela diverso e inferiore rispetto a quello italiano¹⁴⁹.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *L'acquisto di beni di consumo*, Milano, 2002; AA.VV., *L'attuazione della direttiva 99/44/CE in Italia e in Europa. La tutela dell'acquirente di beni di consumo*, Atti del Convegno internazionale dedicato alla memoria di Alberto Trabucchi, Padova, 2002; AA.VV., *Aspetti della vendita dei beni di consumo*, a cura di ADDIS, Milano, 2003; AA.VV., *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di GAROFALO-MANNINO-MOSCATI-VECCHI, coordinato da GAROFALO L., Padova, 2003; AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, in *Tratt. Galgano*, Padova, 2003; ADDIS, *Il «codice» del consumo, il codice civile e la parte generale del contratto*, in *Obbligazioni e contratti*, 2007, 872 ss. e in *Studi in onore di Davide Messinetti*, a cura di RUSCELLO, I., Napoli, 2008, 15 ss.; ADDIS, *L'ambito di applicazione della disciplina*, in *La vendita di beni di consumo (artt. 128-135 cod. consumo)*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, t. II, Padova, 2013, 1125 ss.; ADDIS, *La consegna nel codice del consumo riformato*, in *Contr.*, 2016, 5, 500 ss.; AGOSTINELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di GAROFALO-MANNINO-MOSCATI-VECCHI, coordinato da GAROFALO L., Padova, 2003, 555; ALESSI R., *L'attuazione della direttiva nel diritto italiano: il dibattito e le sue impasse*, in ALESSI R. (a cura di), *La vendita di beni di consumo*, Milano, 2005, 13; AMADIO, *Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 823 ss.; AMADIO, *La «conformità al contratto» tra garanzia e responsabilità*, in *Contratto e impresa Europa*, 2001, 13; AMADIO, *Diritto europeo dei contratti e disciplina della garanzia per vizi*, in AA.VV., *Quale armonizzazione per il diritto europeo dei contratti?*, a cura di CAFAGGI, Padova, 2003, 43 ss.; AMATO, *Per un diritto europeo dei contratti*

¹⁴⁷ SINISCALCHI, *La nullità dei patti lesivi dei diritti del consumatore*, cit., 1377.

¹⁴⁸ DELOGU, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, cit., 706; MONGILLO, in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di CAPOBIANCO E. PERLINGIERI G., cit., 724.

¹⁴⁹ DELOGU, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, cit., 708; NOCCELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da GAROFALO L., cit., 708.

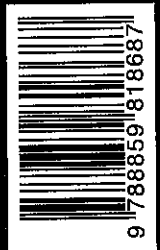
con i consumatori, Milano, 2003; ANDRIOLI, *Presunzioni*, in *Noviss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, 766 ss.; AZZARRI, *Integrazione delle fonti ed effettività delle tutele nella vendita dei beni di consumo*, in *Contr.*, 2015, 12, 1083 ss.; BALDUS, *Aspetti della direttiva sulla compravendita dei beni di consumo. Il concorso dei rimedi giuridici ed il ruolo del giudice nel diritto privato comunitario*, in IANNARELLI-PIEPOLI-SCANNICCHIO (a cura di), *Quaderni di diritto privato europeo*, IV, Bari, 2000, 123 ss.; BARBA V., *La conformità del bene venduto al contratto. La vendita di beni di consumo (artt. 128-135 cod. consumo)*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, t. II, Padova, 2013, 1153 ss.; BATTELLI, *Obblighi di consegna del bene e passaggio del rischio*, in *Corriere giur.*, 2014, 7S, 32 ss.; BELLETTATO, *La vendita di beni di consumo e il «ripristino della conformità al contratto» del bene difettoso entro un «congruo termine» e senza arrecare «notevoli inconvenienti»*, in *Studium iuris*, 2015, 11, 1284 ss.; BELLISARIO, *Art. 1519-ter, 2° comma, lett. c)*, in PATTI S. (a cura di), *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, Milano, 2004, 120 ss.; BENEDETTI G., *Tutela del consumatore e autonomia contrattuale*, in VETTORI (a cura di), *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 1999, 808; BENEDETTI G., *Tutela del consumatore e autonomia contrattuale*, in VETTORI (a cura di), *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 1999, 808; BENINCASA, *Formalismo e contratto di locazione*, Milano, 2004; BIANCA, in *Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vienna Sales Convention*, by BIANCA-BONELL, Milan, 1987, sub artt. 35-38, 268-302; BIANCA, *Commento all'art. 35*, in *Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Leggi civ. comm.*, 1989, 146-152; BIANCA, *Postilla (a S. Patti)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 629 ss.; BIANCA, *La vendita dei beni di consumo, ambito di applicazione e definizioni stabilite dall'art. 128, 3° comma, del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206*, in *Leggi civ. comm.*, 2006, 2, 331; BILOTTI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di GAROFALO-MANNINO-MOSCATI-VECCHI, coordinato da GAROFALO L., Padova, 2003, 501; BIN, *La non conformità dei beni nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1990, 755 ss.; BOCCHINI F., *La vendita tra piazze diverse di beni di consumo*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 1 ss.; BOCCHINI F., *La vendita di beni di consumo tra piazze diverse*, in AA.VV., *Diritto dei consumatori e nuove tecnologie*, a cura di BOCCHINI, vol. I, Torino, 2003, 249 ss.; BOCCHINI F., *Riconoscimento e occultamento dei difetti nella vendita di beni di consumo*, in *Studi offerti ad Antonio Venditti*, Napoli, 2009; BORTOLOTTI, *Azione di regresso e vendite a catena*, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, in *Tratt. Galgano*, Padova, 2003; CALVO, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, in *Tratt. Galgano*, Padova, 2003, 178 ss.; CALVO, *I contratti del consumatore*, Padova, 2005; CALVO, *Vendita e responsabilità per vizi materiali*, I, Napoli, 2007, 260; CAMILLERI, *Garanzia per vizi ed impegno del venditore alla riparazione del bene*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 499 s.; CAMILLERI, *Qualità pubblicizzate e affidamento del consumatore. Spunti per il caso Dieselgate?*, in *Nuova giur. comm.*, 2016, 5, 707 ss.; CAPILLI, *La direttiva sulla vendita dei beni di consumo al vaglio della Corte di Giustizia*, in *Contr.*, 2008, 734 ss.; CARICATO, *La vendita dei beni di consumo, la conformità al contratto stabilita all'art. 129, 4° comma, del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206*, in *Leggi civ. comm.*, 2006, 2, 47 ss.; CARLEO, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., Milano, 2004, 32 s.; CARLEO, *Codici di settore*, in *XXI secolo. Enciclopedia italiana, Norme e idee*, Roma, 2009, 469 ss.; CASTRONOVO, *Il diritto di regresso del venditore finale nella tutela del consumatore*, in ALESSI R. (a cura di), *La vendita di beni di consumo*, Milano, 2005, 121 ss.; CATERINI,

La vendita dei beni di consumo, ambito di applicazione e definizioni stabilite dall'art. 128, 2° comma, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in *Leggi civ. comm.*, 2006, 2, 21; CHERTI, *Le garanzie convenzionali nella vendita*, Padova, 2004; CHERTI, *La disciplina della consegna nelle vendite ai consumatori*, in *Giur. it.*, 2014, 11, 2625 ss.; CICALÀ, *Il diritto di regresso*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, t. II, Padova, 2013, 1267 ss.; COGNOLATO, *Termini di esperibilità dei rimedi*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, t. II, Padova, 2013, 1283 ss.; COLOMBI CIACCHI, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., Milano, 2004, 293; COLOMBI CIACCHI, *La libertà contrattuale come diritto fondamentale dell'UE*, in *Obbligazioni e contratti*, 2010, 136 ss.; CORAFI, *La direttiva 99/44/CE e la convenzione di Vienna sulla vendita internazionale: verso un nuovo diritto comune della vendita?*, in *Europa e dir. priv.*, 2002, 655 ss.; CORSO, *Della vendita dei beni di consumo*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2005; CORSO, *La tutela del consumatore dopo il decreto legislativo di attuazione della direttiva 99/44/CE*, in *Contratto e impresa*, 2002, 1317 ss.; CUBEDDU, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, a cura di PATTI S., Milano, 2004, 240 e 283; D'AURIA, *La vendita dei beni di consumo: il passaggio del rischio*, in *Giur. it.*, 2014, 11, 2631 ss.; DALLA MASSARA T., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di GAROFALO-MANNINO-MOSCATI-VECCHI, coordinato da GAROFALO L., Padova, 2003, 744 ss.; DALPANE-SPONZILLI, in *La vendita dei beni di consumo. Commentario agli artt. 1519-bis-1519-nonies cod. civ.*, a cura di BERTI, Milano, 2004, 94 ss.; DE CRISTOFARO, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore*, Padova, 2000; DE CRISTOFARO, *Vendita. VIII) Vendita di beni di consumo*, in *Enc. Giur.*, XXXII, Roma, 2003; DE FRANCESCHI, *Denuncia del difetto di conformità. Oneri della prova*, in *Studium iuris*, 2008, 735; DE NOVA, *La proposta di direttiva sulla vendita e la garanzia dei beni di consumo*, in *Riv. dir. privato*, 1997, 23; DE NOVA, *La recezione della direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità*, in *Riv. dir. privato*, 2001, 759 ss.; DELOGÜ, *Le garanzie convenzionali*, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, in *Tratt. Galgano*, Padova, 2003, 503; DELOGÜ, *Garanzie nelle vendite di beni di consumo e pratiche scorrette: l'attività dell'Antitrust a tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori*, in *Contratto e impresa*, 2010, 2, 907 ss.; DI MAJO, *Garanzia e inadempimento nella vendita dei beni di consumo*, in *Europa e dir. priv.*, 2002, 1 ss.; DI MAJO, *L'adempimento "in natura" quale rimedio (in margine a un libro recente)*, in *Europa e dir. priv.*, 2012, 4, 1149 ss.; DI NELLA, *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*, Napoli, 2003; DI PAOLA, *Vendita di beni di consumo: si rafforzano le garanzie per l'acquirente*, in *Leggi civ. comm.*, 2003, 309 ss.; DI PIETROPAOLO, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di GAROFALO-MANNINO-MOSCATI-VECCHI, coordinato da GAROFALO L., Padova, 2003, 101 ss.; FERRARI F., *La vendita internazionale. Applicabilità ed applicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Tratt. Galgano*, XXI, Padova, 2006, 250 ss.; FADDA, *Il contenuto della direttiva 1999/44/CE: una panoramica*, in *Contratto e impresa Europa*, 2000, 418; FADDA, *La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita dal codice civile al codice del consumo*, Napoli, 2005; FALZONE CALVISI, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, in *Tratt. Galgano*, Padova, 2003, 431 ss.; FOLLIERI, *La garanzia di buon funzionamento*, in *Obbligazioni e contratti*, 10, 2011, 665 ss.; FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori,*

dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore, t. II, Padova, 2013, 1218 ss.; FRANCESCHI, *La sostituzione del bene non conforme al contratto di vendita*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 559 ss.; GAROFALO-RODEGHIERO, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di GAROFALO-MANNINO-MOSCATI-VECCHI, coordinato da GAROFALO L., Padova, 2003, 444 ss.; GENOVESE AM., *Vendita di beni di consumo*, in *Digesto civ.*, Agg. ***, II, Torino, 2007; GENOVESE AM., *Conformità al contratto e qualità delle tutele nella vendita*, Bari, 2005; GIROLAMI, *I criteri di conformità al contratto fra promissio negoziale e determinazione legislativa nel sistema dell'art. 129 cod. consumo*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 267 ss.; IMBRENDA, *Il leasing finanziario. Trilateralità funzionale ed equilibrio del rapporto*, Napoli, 2005; IRTI, «Codici di settore»: compimento della «decodificazione», in *Diritto e società*, 2005, 131 ss. e in *Codificazione, semplificazione e qualità delle regole*, a cura di SANDULI A.M., Milano, 2005, 17 ss.; IRTI, *Persona e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 293; IURILLI, *Le garanzie legali e commerciali nella vendita di beni di consumo. Riflessioni in ordine a taluni aspetti relativi al recepimento della direttiva n. 99/44*, in *Giust. civ.*, 2002, II, 271 ss.; IURILLI, *Autonomia contrattuale e garanzie nella vendita di beni di consumo*, Milano, 2004; IURILLI, *Manuale di diritto dei consumatori*, a cura di IURILLI, Torino, 2005, 738 ss.; IANNOTTA L., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di GAROFALO-MANNINO-MOSCATI-VECCHI, coordinato da GAROFALO L., Padova, 2003, 349; LOMBARDI, *Garanzie e responsabilità nella vendita dei beni di consumo*, Milano, 2011; LOMBARDI, *Gli artt. 128 e seguenti del codice del consumo: rise and fall di una "innovativa" categoria giuridica? (Seconda parte)*, in *Studium iuris*, 2012, 5, 536 ss.; LUMINOSO, *La compravendita*, Torino, 2003; LUMINOSO, *Armonizzazione del diritto europeo e disarmonie del diritto interno: il caso dei contratti di alienazione e dei contratti d'opera*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, 481; LUMINOSO, *La compravendita. Corso di diritto civile*, Torino, 2011, 381; MAGRI, *La vendita di beni di consumo torna alla Corte di Giustizia: eccessiva onerosità del rimedio, differenze linguistiche e influsso della Dir. 99/44/CE sul diritto tedesco e italiano*, in *Giur. it.*, 2012, 3, 534 ss.; MANGIARACINA, *La gratuità della sostituzione del prodotto difettoso nella direttiva 1999/44/CE: la normativa tedesca al vaglio della Corte di Giustizia*, in *Europa e dir. priv.*, 2009, 191 ss.; MANIACI, in *Commentario al codice del consumo*, a cura di CUFFARO-BARENGHI-BARBA A., Milano, 2015, 773 ss.; MANNINO, *Le tutele per le anomalie del bene venduto fra antico e postmoderno*, in ALESSI R. (a cura di), *La vendita di beni di consumo*, Milano, 2005, 199 ss.; MARICONDA, «Conformità al contratto» dei beni di consumo e onere della prova, in *Corriere giur.*, 2002, 1095 ss.; MAZZANTINI, *La garanzia convenzionale ulteriore*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, t. II, Padova, 2013, 1321 ss.; MONGILLO, *Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo*, Napoli, 2006; MONGILLO, in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di CAPOBIANCO E. PERLINGIERI G., Napoli, 2009, 683; MOSCATI, *La vendita di beni di consumo: un dilemma tra garanzia e responsabilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 346 ss.; NADDEO, *La vendita di beni di consumo*, in *La tutela del consumatore*, a cura di STANZIONE-MUSIO, in *Tratt. Bessone*, XXX, Torino, 2009, 567; NICOLUSSI, *Diritto europeo della vendita dei beni di consumo e categorie dogmatiche*, in *Europa e dir. priv.*, 2003, 542; NOCCELLI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di GAROFALO-MANNINO-MOSCATI-VECCHI, coordinato da GAROFALO L., Padova, 2003, 708; NUZZO MAT., in *La vendita di beni di consumo*, Commentario a cura di BIANCA C.M., Padova, 2006, 33 ss.; PABOVINI, *La vendita internazionale dalle Convenzioni dell'Aja alla Convenzione di Vienna*, in *Riv. dir. internaz.*, 1987, 47 ss.; PARDOLESI, *La direttiva sulle*

garanzie nella vendita: ovvero, di buone intenzioni e risultati opachi, in *Riv. critica dir. priv.*, 2001, 437 ss.; PATTI F.P., *Tutela effettiva del consumatore nella vendita: il caso "Faber"*, in *Nuova giur. comm.*, 2016, 1, 5 ss.; PATTI S., *Sul superamento della distinzione tra vizi e aliud pro alio datum nella direttiva 1999/44/CE*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 623 ss.; PINNA, *I termini nella disciplina delle garanzie e la direttiva 99/44/CE sulla vendita di beni di consumo*, in *Contratto e impresa Europa*, 2000, 527; PIRAINO, *La vendita di beni di consumo tra obbligazione e garanzia*, in *Europa e dir. priv.*, 2006, 572; PIRAINO, *Adempimento e responsabilità contrattuale*, Napoli, 2011; PISCIOTTA, *Scambio di beni di consumo e modelli codicistici di protezione dell'acquirente*, Napoli, 2003; QUARTICELLI, *Vendita di beni di consumo e diritto alla sostituzione del bene non conforme al contratto*, in *Contr.*, 2011, 10, 882 ss.; RABITTI M., *Garanzie convenzionali nella vendita di beni di consumo tra promessa al pubblico e regole di formazione del contratto*, in *Contratto e impresa Europa*, 2008, 1529; RICCI, *La vendita di beni di consumo, ambito di applicazione e definizioni stabilite dall'art. 128, 1° comma del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206*, in *Leggi civ. comm.*, 2006, 2, 13 ss.; ROPPO, *Introduzione*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, diretto da VISINTINI G., II, *I singoli contratti. Applicazioni pratiche e disciplina specifica*, Padova, 2009, 11 ss.; ROSSI CARLEO, *Diritto comunitario. «Legislazione speciale» e «Codici di settore»*, in *Riv. notariato*, 2009, 11 ss.; RUSCELLO, *Le garanzie post-vendita nella direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999*, in *Studium iuris*, 2001, 832 ss.; SACCO, *Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 399; SCARPA, *Il risarcimento del danno per la mancata sostituzione del cinturino dell'orologio*, in *Giudice di Pace*, 2011, 218; SCHLESINGER, *Le garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Corriere giur.*, 2002, 561 ss.; SINISCALCHI, *La nullità dei patti lesivi dei diritti del consumatore*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, t. II, Padova, 2013, 1341 ss.; STRUKUL, *La vendita di beni di consumo tra dottrine e applicazioni giurisprudenziali*, in *Contr.*, 2007, 815; TARUFFO, *Presunzioni. Il diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, XXIV, Roma, 1991; TARUFFO, *Presunzioni, inversioni, prova del fatto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, 733 ss.; TESCARO, *Il concorso tra i rimedi contrattuali di cui alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) e i rimedi domestici*, in *Contratto e impresa Europa*, 2007, 319 ss.; TROIANO, *La vendita dei beni di consumo, la conformità al contratto di vendita stabilita all'art. 129, 3° comma, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206*, in *Leggi civ. comm.*, 2006, 85 ss.; UGAS, in AA.VV., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN-LUMINOSO, in *Tratt. Galgano*, Padova, 2003, 319 ss.; VECCHI P.M., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, a cura di GAROFALO-MANNINO-MOSCATI-VECCHI, coordinato da GAROFALO L., Padova, 2003, 193 ss.; VENTURELLI, *Il diritto concorrente*, in VETTORI (a cura di), *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli oltre il consumatore*, t. II, Padova, 2013, 1381 ss.; VETTORI, in *Commentario al codice del consumo*, a cura di VETTORI, Padova, 2007, 3 ss.; WINKLER, in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di DE CRISTOFARO-ZACCARIA, Padova, 2010, 873; ZACCARIA, *Riflessioni circa l'attuazione della direttiva n. 1999/44/CE "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo"*, in *Studium iuris*, 2000, 260 ss.; ZACCARIA, *L'applicabilità delle nuove norme sulla vendita di beni di consumo ai contratti d'opera*, in *Studium iuris*, 2003, 1307 ss.; ZACCARIA, *Sostituzione di accessori del bene compravenduto in adempimento di una garanzia convenzionale (prima parte)*, in *Studium iuris*, 2009, 385; ZACCARIA-DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo. Commento agli artt. 1519-bis-1519-nonies del codice civile*, Padova, 2002.

è consultabile su lamiabiblioteca.com



€ 165,00 I.V.A. INCL USA